

COMUNE DI VEDESETA
PROVINCIA DI BERGAMO

COMMITTENTE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VEDESETA

**FUNZIONI DI POLIZIA
IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE**
LR 1/2000 - Art. 3, c. 114 – DGR X/2591/2014

**DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA
(REGOLAMENTO)**

Luglio 2015: Emissione

RESPONSABILE DELLE PRESTAZIONI

ERA

Via Promessi Sposi 24 b - 24127 Bergamo (BG)
Email mail4info@era.cc – Tel/Fax +39 035.265.2801



INDICE

TITOLO I GENERALITÀ	3
Articolo 1. Oggetto ed ambito di applicazione, elenco dei corsi d'acqua vincolati	3
Articolo 2. Finalità ed obiettivi	7
Articolo 3. Definizioni	7
Articolo 4. Regime giuridico dei terreni in rapporto pertinenziale al demanio idrico	15
Articolo 5. Competenze ed interventi di manutenzione	16
Articolo 6. Canoni di autorizzazione e concessione	19
TITOLO II IL GOVERNO DELLE ACQUE METEORICHE	20
Articolo 7. Canali e fossi contigui alla viabilità	20
Articolo 8. Canali di scolo	21
TITOLO III CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA DI NATURA IDRAULICA	22
Articolo 9. Concessione idraulica	22
Articolo 10. Autorizzazione idraulica	22
Articolo 11. Nulla osta idraulico	23
TITOLO IV FASCE DI RISPETTO	23
Articolo 12. Tipologia delle fasce di rispetto presenti in ambito comunale	23
Articolo 13. Limiti delle fasce di rispetto	25
TITOLO V INTERVENTI, OPERE, ATTI O FATTI VIETATI, REGOLAMENTATI O LIBERI NELL'ALVEO, SULLE SPONDE E NELLE FASCE DI RISPETTO	27
Capo 1. Entro l'alveo e sulle sponde	27
Articolo 14. Interventi, opere, atti e fatti vietati	27
Articolo 15. Interventi vietati/regolamentati: tombinature	28
Articolo 16. Interventi regolamentati: attraversamenti	29
Articolo 17. Interventi vietati/regolamentati: opere ed infrastrutture longitudinali	30
Articolo 18. Interventi regolamentati: opere di scarico	30
Articolo 19. Interventi regolamentati: regolazione e/o derivazione delle acque superficiali	31
Articolo 20. Interventi regolamentati: derivazione di acque sotterranee	31
Articolo 21. Interventi vietati/regolamentati: costruzione e modifiche d'uso del suolo	32
Capo 2. Entro la fascia di rispetto NA	33
Articolo 22. Interventi, opere, atti e fatti vietati	34
Articolo 23. Interventi, opere, atti o fatti regolamentati in relazione a quanto consentito dal Capo 1	35
Capo 3. Entro la fascia di rispetto E	36
Articolo 24. Porzione in cui le caratteristiche paesistiche e/o i caratteri naturali sono fortemente alterati ad opera dell'uomo, ma con potenzialità di ricostituzione delle valenze paesistiche, anche attraverso lo sviluppo della fruizione ricreativa, educativa e sociale	36
TITOLO VI INTERVENTI D'URGENZA, DI PROTEZIONE, DIFESA E MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA	37
Articolo 25. Interventi ammissibili in casi particolari	37
Articolo 26. Interventi di rimozione di materiali e taglio della vegetazione	38
Articolo 27. Opere di protezione e difesa	39
TITOLO VII SCARICHI	40
Articolo 28. Criterio generale	40
Articolo 29. Divieto di scarichi sul suolo entro aree disciplinate dal Capo 1	41
Articolo 30. Controllo delle autorizzazioni	41
Articolo 31. Scarichi non soggetti ad autorizzazione	41
Articolo 32. Modifica delle condizioni che danno luogo agli scarichi	42
Articolo 33. Calcolo portate convogliate allo scarico	42
Articolo 34. Verifica di compatibilità idraulica dello scarico con il corso d'acqua	42
TITOLO VIII DIVERSIONE, APERTURA E CHIUSURA	44
Articolo 35. Casi di divieto di diversione e chiusura	45
Articolo 36. Criteri generali per la diversione dei corsi d'acqua	45
Articolo 37. Diversione di un corso d'acqua ubicato su terreni appartenenti al demanio fluviale	45
Articolo 38. Diversione di un corso d'acqua ubicato su terreni non appartenenti al	

demanio fluviale	46
Articolo 39. Deviazione di un corso d'acqua ubicato su terreni soggetti a servitù d'acquedotto	47
Articolo 40. Apertura di fontanili o di corsi d'acqua	47
Articolo 41. Chiusura dei corsi d'acqua	47
TITOLO IX SDEMANIALIZZAZIONE	48
Articolo 42. Ammissibilità e verifiche	48
Articolo 43. Sdemanializzazione tacita	49
TITOLO X RILASCIO DI CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI O NULLA OSTA - DOCUMENTAZIONE E PROCEDURE	49
Articolo 44. Rilascio di autorizzazioni o nulla osta per il reticolo idrico minore con ruolo di confine comunale	49
Articolo 45. Documentazione da produrre per istanze relative a quanto disciplinato dal presente regolamento	50
Articolo 46. Rinnovo di nulla osta, autorizzazione o concessione; attivazione di subconcessione o subingresso	50
Articolo 47. Condizioni vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione, concessione o nulla osta e rinnovo degli stessi	51
Articolo 48. Cause che comportano l'estinzione della concessione od autorizzazione	52
Articolo 49. Pubblicità e procedimento di comparazione tra più domande di nuova concessione	53
TITOLO XI NORME SPECIALI E TRANSITORIE	54
Articolo 50. Permesso a costruire relativamente a manufatti afferenti il reticolo idrico	54
Articolo 51. Rilascio postumo degli atti autorizzativi (sanatoria)	55
Articolo 52. Riconoscimento delle opere esistenti e legittime	56
Articolo 53. Revisione delle fasce afferenti al reticolo idrico minore	58
Articolo 54. Convenzioni con i comuni limitrofi	58
Articolo 55. Sanzioni	59
Articolo 56. Inserimento di corsi d'acqua nel reticolo idrico minore	59
Articolo 57. Tutela del reticolo idrico principale	61
Articolo 58. Tutela del reticolo idrico afferente a Consorzi di Bonifica e del reticolo idrico principale affidato alla gestione degli stessi	61
Articolo 59. Norma transitoria	61
TITOLO XII CRITERI DI DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA	62
Articolo 60. Tempo di ritorno	62
Articolo 61. Caratterizzazione pluviometrica	63
Articolo 62. Tempo di corrivazione	65
Articolo 63. Calcolo della portata con il metodo razionale	65
Articolo 64. Situazioni particolari	67

L'acqua che trabocca sopra i suoi ripari, quegli discalza e ruina dalla opposta parte.

Leonardo Da Vinci (1452 – 1519)

Il presente documento è costituito da 68 pagine.

TITOLO I GENERALITÀ**Articolo 1. Oggetto ed ambito di applicazione, elenco dei corsi d'acqua vincolati**

Le presenti norme disciplinano:

- le modalità d'uso delle aree afferenti al demanio idrico⁽¹⁾, anche in assenza di demanio fluviale, e relative fasce di rispetto;
- la realizzazione di opere afferenti al demanio idrico e fluviale minore, nonché nelle relative fasce di rispetto;
- la realizzazione di opere afferenti al demanio idrico e fluviale principale, nonché nelle relative fasce di rispetto, sino all'eventuale approvazione di specifico Regolamento da parte della Regione Lombardia;
- gli scarichi idrici relativamente alla sola compatibilità della quantità di acque recapitate nel corpo ricettore;
- le modalità d'uso e di gestione delle principali opere, per la raccolta ed il governo delle acque meteoriche, non afferenti al reticolo idrico principale, minore, a consorzi di bonifica o facenti parte di reti fognarie.

L'ambito territoriale d'applicazione delle presenti norme è quello del territorio comunale, limitatamente ai corsi d'acqua riportati nell'elaborato "*Individuazione del reticolo idrico minore, principale e delimitazione delle fasce di rispetto*", inclusi i corsi d'acqua con ruolo di confine; per questi ultimi deve fare riferimento anche ai contenuti dell'eventuale convenzione redatta ai sensi dell'Articolo 54 e sottoscritta con il comune limitrofo.

Essendo programmazione di settore, quanto previsto nel presente regolamento prevale sulle previsioni generali del PGT in caso di contrasto od incongruenza, sostituendo od integrando le norme che disciplinano dal punto di vista urbanistico le opere, atti o fatti ammissibili nelle aree afferenti il demanio fluviale e delle relative fasce di rispetto.

Fanno parte del reticolo idrico principale i seguenti corsi d'acqua:

ID	Sviluppo	Coordinate UTM monte		Coordinate UTM valle		Denominazione
ENA	3248	540178	5081478	542865	5081267	Fiume Enna
COA	465	541046	5084297	541453	5084457	Rio Cornel del Cà
SGA	37	541390	5086675	541423	5086658	Canale Scannagallo
CEA	780	543682	5088323	544062	5088945	Rio Cedroni (T. Raisere o T. Ancogno)

Fanno parte del reticolo idrico minore i seguenti corsi d'acqua:

ID	Sviluppo	Coordinate UTM monte		Coordinate UTM valle		Denominazione
ARO00	910	1556914	5099531	1556806	5098646	Torrente Arete Ovest
AVA	1486.7	540531	508284	540134	5081635	Rio di Avolasio
AVB	359.5	540533	5082536	540384	5082226	Rio di Ciambello
AVC	99.8	540368	5082834	540399	5082743	
AVD	38.1	540386	5082433	540399	5082397	

¹ Per "demanio idrico" si intende il bene demaniale acqua, come definito all'Articolo 3 delle presenti norme, la cui tutela può essere effettuata attraverso l'applicazione del RD 523/1904, del RD 368/1904, del RD 30 marzo 1942, n. 327, del RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e dell'Allegato F alla Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (quest'ultimo con particolare riguardo alle sanzioni applicabili: Articolo 55) oltre che della specifica normativa regionale in materia.

BEA	138.2	541751	5081954	541672	5081842	Forsà de l'Óle
BEB	72.9	541777	5081927	541711	5081900	
BEC	36.4	541720	5081958	541725	5081922	
BOA	4888.22	540784	5084921	540182	5081478	Rio Bordesiglio
BOB	657.2	540189	5082401	540006	5081809	
BOC	87.1	540175	50841948	540103	5081899	
BOD	696.4	540088	5082486	539955	5081848	
BOE	278.5	539944	5082126	539934	5081853	
BOG	676.5	539937	5082612	539568	5082082	Rio Oragni
BOH	331.5	539642	5082751	539354	5082609	
BOI	101.1	539403	5083034	539302	5083040	Rio Teggioli
BOL	367.4	540590	5083935	540365	5084219	
BON	99.4	540849	5084253	540754	5084224	
BOO	438.3	540097	5083206	539852	5083566	
BOP	209.2	540091	5083357	539914	5083469	
BOQ	498.5	540899	5084159	540429	5084240	
BOR	298.2	540603	5084014	540401	5084225	
BOS	77.1	540602	5082978	540527	5083995	
BOT	159.1	539503	5082472	539345	5082474	
CAA	2813	541027	5084235	541597	50841675	Rio Casere
CAB	153.1	541474	5082014	541617	5081966	
CAC	332	541639	5082701	541530	5082404	
CAD	296.2	541504	5082827	541443	5082540	
CAE	97.6	540957	5084153	541053	5084150	
CAF	93.3	540982	5084117	541075	5084119	
CAG	143	541185	5084147	541080	5084051	
CAH	288.2	541185	5084147	541080	5084051	
CAI	283.4	541275	5083988	541131	5083747	
CAL	343.5	541375	5083790	541150	5083549	
CAM	293.2	541010	5083139	541279	5083038	
CAN	560	540775	5083020	541291	5082822	
CAO	597.4	540718	5082814	541305	5082738	
CEA	1923	542118	5087781	543682	5088323	Rio Cedroni (T. Raiser o T. Ancogno)
CEB	266.6	543361	5088846	543898	5088979	
CEC	143.6	543958	5088854	544058	5088951	
CED	178	543482	5088833	543647	5088885	
CEE	590	543520	5088605	543978	5088963	
CEF	186	543482	5088665	543664	5088692	
CEG	163.6	543501	5088728	543659	5088690	
CEH	543.9	543244	5088583	543658	5088293	
CEI	279.6	543341	5088592	543505	5088372	
CEJ	314.3	542280	5088121	542566	5088099	
CEK	654	542118	5088324	542673	5088125	
CEL	149.5	542121	5088204	542204	5088303	
CEM	481.4	542015	5087933	542436	5088056	
CEN	184.7	541987	5088650	542165	5088027	
CEO	227.6	542043	5087830	542134	5088017	
CEP	96.5	542242	5087854	542272	5087945	
CEQ	257	542349	5087825	542435	5088054	
CER	271.6	542442	5087864	542557	5088091	
CES	362	542484	5087584	542457	5087931	
CET	782.8	542814	5087677	543344	5088171	
CEU	214.7	542781	5087764	542938	5087885	
CEV	769.6	543339	5087466	543483	5088189	
CEW	1188	543702	5087368	543723	5088340	
CEX	69.6	543996	5087829	543952	5087882	
CEY	549.9	544485	5087943	543968	5087922	
CEZ	617.2	544709	5088507	544252	5088896	
CE1	330.8	541922	5088129	542135	5088241	
CGA	730	541857	5080503	542177	5081129	Rio della Rimessina
CGB	242	541921	5080755	542037	5080966	
CHA	805.7	540702	5083802	541188	5083197	Rio Chignolo

COMUNE DI VEDESETA - PROVINCIA DI BERGAMO

CHC	156.8	540774	5083808	540791	5083656	
CHD	158.6	540824	5083743	540846	5083587	
CHE	134.8	540699	5083668	540820	5083625	
CHF	129	540706	5083611	540829	5083613	
CHG	138.8	540720	5083562	540856	5083573	
CHH	209.8	540894	5083326	541091	5083281	
CIA	1170	540311	5080382	540522	5081491	Rio del Ciafer
CIB	146	540599	5081216	540537	5081345	
CIC	198	540395	5080287	540321	5080468	
CLA	664	542133	5082866	542684	5082513	Rio di Cimalacqua
CLB	64	542600	5082604	542626	5082546	
CLC	321	542577	5082895	542486	5082612	
CLD	24	542538	5082765	542515	5082760	
CLE	102	542345	5082777	542359	5082677	
CLF	66	542375	5082786	542359	5082722	
CLG	33	542289	5082757	542284	5082725	
CLH	331	541958	5082652	542277	5082728	
COB	234	541107	5084331	541326	5084391	
COC	247	541112	5084391	541351	5084401	
CRA	384	540957	5084819	541251	5084601	Rio di Crocetta
CRB	98	540925	5084760	541023	5084761	
CRC	186	541074	5084502	541231	5084597	
CRD	52	541084	5084553	541127	5084527	
DMA	1601	542636	5082743	542865	5081267	Rio del Mulino
DMB	78	542678	5082725	542665	5082649	
DMC	125	542585	5082716	542671	5082632	
DMD	85	542756	5082609	542688	5082560	
ENB	174	541335	5081841	541370	5081676	
ENC	235	541064	5081882	541026	5081651	
END	526	540506	5082096	540773	5081660	
ENE	157	540641	5081781	540706	5081640	
ENF	386	540385	5081936	540349	5081554	
ENH	164	541813	5081739	541807	5081576	
ENJ	51	541082	5081842	541048	5081804	
ENK	98	541374	5081851	541396	5081757	
ENO	57	541301	5081810	541331	5081761	
ENP	96	542325	5081326	542319	5081231	
ENR	133	542355	5081085	542332	5081213	
ENS	136	541974	5081199	542079	5081276	
ENT	120	541650	5081487	541720	5081586	
ENU	300	541044	5081365	541121	5081640	
ENX	233	541399	5081913	541409	5081682	
FGA	545	542575	5081773	542842	5081365	Rio di Fenil Grande
FLA	121	539307	5081208	539311	5081307	Rio di Fiumlatt
LAA	1282	543005	5082614	542899	5081546	Rio Valliselle (del Canto o di Lavina)
LAB	490	542898	5082573	543057	5082132	
LAC	132	543040	5082391	543023	5082260	
LAD	90	542828	5082510	542894	5082448	
MEA	439	539728	5080981	539764	5081375	Rio di Mersc
MEB	248	540266	5081138	540301	5081384	
MEC	94	540313	5081174	540348	5081262	
MED	242	541057	5081216	540128	5081449	
MEE	244	540131	5081188	540079	5081425	
MEF	103	540035	5081218	540094	5081302	
MEG	47	540090	5081236	540081	5081281	
MEH	151	539992	5081283	540041	5081426	
MEI	332	540382	5081173	540285	5081487	
MGA	880	541337	5079431	541000	5081113	Rio del Magiadello
MGB	1497	541137	5079501	541162	5080856	Rio del Casello
MGC	352	541363	5079367	541198	5079673	
MGD	470	541312	5080249	541400	5080651	
MGE	348	541210	5080501	541104	5080829	

MGF	652	540649	5079851	541148	5080177	
MGG	333	541506	5080178	541357	5080439	
MOA	697	542514	5081878	542423	5081234	Rio della Moglia
NEA	1070	540688	5082636	540844	5081631	Rio di Borgo di Sotto
NEB	687	540632	5082545	540855	5081947	
NEC	320	541039	5082101	540882	5081841	
NED	234	540970	5082124	540868	5081917	
NEE	307	540991	5082283	540855	5082016	
NEF	487	540855	5082016	540845	5082055	
NEG	288	540852	5082345	540845	5082088	
NEH	125	540911	5082224	540845	5082120	
NEX	62	540885	5082261	540866	5082203	
NEY	97	540915	5082283	540866	5082203	
NEI	106	540556	5082511	540618	5082425	
NEL	192	540803	5082467	540782	5082278	
NEM	107	540962	5081940	540884	5081868	
NOA	208	542202	5081272	542231	5081456	Rio della Noca
PGA	1517	542015	5079871	542155	5081269	Rio Piazzagrande
PGC	404	541965	5080452	542228	5080754	
PGD	165	542215	5080492	542275	5080645	
PGE	337	541936	5080199	542268	5080241	
PGF	147	541961	5079915	542089	5079986	
PCA	788	540682	5083863	540034	5083829	Rio della Pianchella
PCB	61	540617	5083781	540634	5083722	
PCC	210	540490	5083911	540359	5083747	
PIA	175	541822	5082370	541651	5082398	Rio delle Piazzole
PZA	1196	540875	5080664	540643	5081601	Rio Piazzoli
PZB	115	540861	5081252	540786	5081339	
REA	2238	541692	5079395	542054	5081303	Rio Returro
REB	119	541877	5081304	541993	5081284	
REE	316	541806	5080104	541577	5080316	
REF	61	541767	5080093	541770	5080154	
REG	93	541710	5080053	541619	5080069	
SAA	131	543267	5087105	543169	5087024	Rio Salzano
SAB	256	543394	5087281	543238	5087089	
SAC	126	543300	5087278	543268	5087159	
SAD	65	543403	5087174	543386	5087112	
SAE	514	543204	5087419	543034	5086972	
SAF	140	543088	5087330	543055	5087197	
SAG	345	542733	5087286	542740	5086957	
SAH	539	542974	5087507	542778	5087045	
SAI	284	543017	5087268	542807	5087100	
SAL	56	542886	5087136	542837	5087110	
SAM	140	542973	5087243	542898	5087125	
SAN	42	542889	5087190	542856	5087166	
SAO	150	543004	5087379	542889	5087288	
SAP	199	542879	5087466	542882	5087276	
SAQ	404	542809	5087490	542774	5087102	
SAR	392	542504	5087426	542586	5087048	
SAS	389	542328	5087372	542517	5087056	
SAT	177	542412	5087363	542405	5087193	
SAU	163	542390	5087040	542312	5086897	
SAV	399	542209	5087294	542257	5086915	
SAZ	98	542145	5086969	542231	5086923	

L'elenco dei corsi d'acqua sopra riportato ha solo valore ricognitivo, mentre non assume nessuna valenza costitutiva rispetto alla pubblicità delle acque, dettata dal d.lgs. 152/2006 e dal DPR 238/1999, o della pubblicità del sedime sul quale l'acqua scorre o è presente.

Sono assenti piccoli bacini lacustri da attribuire al Reticolo idrico minore.

È necessario sottoscrivere la convenzione prevista dall'Articolo 54 per i seguenti

corpi d'acqua:

ID	Denominazione	Altri comuni interessati
BOA	Rio Bordesiglio	Moggio
DMA	Rio del Mulino	Taleggio
FLA	Rio di Fiümlatt	Morterone
LAA	Rio Valliselle (del Canto o di Lavina)	Taleggio
SCA	Rio Scannagallo	Moggio e Barzio

In relazione all'attitudine prevalente, si sono individuati i corsi o gli specchi d'acqua assoggettati a particolari regimi normativi, aventi portata residuale rispetto al RD 523/1904.

Sono assenti corpi d'acqua soggetti al regime del RD 327/1942, ovvero corsi e specchi d'acqua potenzialmente navigabili (considerando quelli di dimensione significativa, coincidenti con quegli specchi d'acqua che presentano rilevanza ai sensi del d.lgs. 42/2004, art. 142, c. 1.b come risultante dal sito SIBA della Regione Lombardia).

Nel caso di divagazione di acque a seguito di eventi climatici eccezionali, in aree non disciplinate per l'assenza del demanio idrico e delle rispettive fasce di rispetto, si applica quanto previsto dal TITOLO II e quanto dettato dal Codice Civile dall'art. 908 all'art. 921, all'art. 1043 e correlati, fermo restando che se le modifiche divengono permanenti lungo i corsi d'acqua di cui al presente Articolo, si applica quanto stabilito dall'Articolo 53.

Articolo 2. Finalità ed obiettivi

Attraverso l'applicazione delle presenti norme, si intende garantire un livello di sicurezza adeguato riguardo ai fenomeni di dissesto idraulico – idrogeologico e favorire la fruizione e la salvaguardia ambientale delle aree afferenti al demanio idrico, mediante il ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la stabilizzazione e il consolidamento dei terreni, il recupero biologico – funzionale delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi.

Le finalità richiamate sono perseguite mediante la pianificazione urbanistico – territoriale comunale in fregio ai corsi d'acqua attraverso:

- la definizione del quadro del rischio idraulico ed idrogeologico, mediante richiami a specifici atti di prevenzione del rischio idrogeologico (quando presenti);
- la costituzione di vincoli, prescrizioni, incentivi e destinazioni d'uso del suolo in relazione ai diversi gradi di rischio;
- l'individuazione di criteri normativi per la verifica di infrastrutture e manufatti di ogni tipo che, con la loro presenza, possono determinare rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;
- l'individuazione di linee guida per il recupero naturalistico ed ambientale, nonché per la tutela ed il recupero di valori monumentali, paesaggistici ed ambientali presenti e/o la riqualificazione delle aree degradate.

Articolo 3. Definizioni

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da

attività domestiche⁽²⁾.

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento⁽²⁾.

Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato⁽²⁾.

Acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo⁽²⁾.

Agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale⁽²⁾.

Alveo: tutto quanto riguarda la sede di scorrimento preferenziale delle acque e con limite determinato dall'altezza della piena ordinaria. Nel caso in cui la piena ordinaria non sia determinabile (o si presupponga non determinabile), o che il corso d'acqua sia stato oggetto di regolazione, bonifica od altri fatti indotti dall'attività antropica che ne hanno modificato i caratteri idrologici originari, si assume come alveo quanto disposto dalla circolare del Ministero Lavori Pubblici del 28 febbraio 1907, n. 780, facendo cioè coincidere l'alveo con il limite del demanio fluviale, quando presente⁽³⁾.

Area inondabile: porzione della regione fluviale compresa tra l'alveo di piena e il limite dell'area inondabile per una piena di assegnato tempo di ritorno; sotto l'aspetto idraulico l'area svolge, in caso di piena, funzioni di invaso e laminazione ma è scarsamente contribuente al moto. La delimitazione è normalmente costituita da rilievi morfologici naturali a quote superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena con tempo di ritorno assegnato⁽³⁾. L'allagamento, essendo un episodio temporaneo, seppur ripetitivo, non implica l'applicazione di quanto previsto dal c. 4, art. 115 del d.lgs. n. 152/2006, cioè l'automatico trasferimento al demanio delle aree allagate.

Argine: Struttura, di forma generalmente trapezoidale, che ha la funzione di contenere le piene di un corso d'acqua⁽³⁾. L'argine del fiume è una parte dell'alveo, ed in particolare quella che vale a delimitarlo, con la conseguenza che il terreno posto dal lato dove scorre il fiume e che resta coperto dalle piene ordinarie è soggetto al regime del demanio, mentre il resto è suscettibile di privata appartenenza, ancorché assoggettato a limitazioni d'uso⁽⁴⁾.

Regime normativo prevalente: sulla base delle caratteristiche del corso d'acqua è stabilito il regime normativo di riferimento al fine della regolamentazione dell'azione di polizia idraulica e per l'individuazione dell'autorità competente al suo esercizio. Si hanno quindi corpi d'acqua con attitudine prevalente alla bonifi-

² Definizione tratta dal d.lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche.

³ Definizione adottata nelle presenti norme.

⁴ Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 20 marzo 1996, n. 32.

ca/irrigazione assoggettati al regime del RD 368/1904, corpi d'acqua con attitudine prevalente alla navigazione assoggettati al regime del RD 327/1942, corpi d'acqua non rientranti in questi due regimi normativi (aventi portata residuale rispetto al RD 523/1904) si applica il RD 523/1904. Non è ammesso applicare regimi normativi diversi allo stesso corso d'acqua.

Autorizzazione idraulica: provvedimento con il quale l'Autorità competente ha il solo compito di rimuovere un limite posto dalla legge sui beni (pubblici o privati) od all'esercizio di un diritto reale che già appartiene ad altri soggetti. L'autorizzazione è l'atto di consenso che altri soggetti richiedono all'Autorità competente per svolgere un'attività regolamentata, *cioè l'organo autorizzante è chiamato esclusivamente a valutare la compatibilità dell'attività od opera da eseguire con il buon regime delle acque*⁽⁵⁾. Considerato che l'autorizzazione idraulica è prevista per atti, opere o fatti che riguardano direttamente il regime del corso d'acqua e, quindi, per beni in stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico, per i preminenti interessi pubblici che questo comporta e per la necessità di tutela della pubblica incolumità, l'autorizzazione idraulica deve essere esercitata secondo regole stabilite in un contratto (denominato Disciplinare) revocabile per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, può avere carattere precario ed oneroso (tranne nei casi esplicitamente esclusi dalla normativa)⁽⁷⁾. *L'atto autorizzativo di natura idraulica rappresenta un provvedimento del tutto autonomo e diverso dall'assenso di natura urbanistico – edilizia od ambientale necessario per realizzare l'opera.*

Bacino idrografico: Il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; *qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico in cui il bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore*⁽⁶⁾.

Centro edificato: centro edificato delimitato ai sensi dell'art. 18 della L. 865/1971. Il DPR 327/2001 ha abrogato il Titolo II della L. 865/1971 e, quindi, anche l'art. 18 che disponeva " ... il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi; non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione ...". Considerando che in alcuni casi la mancata individuazione del centro edificato può rendere inapplicabile quanto disposto dalle NdA del PAI, il Comune può ragionevolmente e legittimamente comunque procedere, in presenza di un evidente sviluppo urbanistico, alla ripermimetrazione del centro edificato secondo quanto stabilito dall'abrogato Art. 18 della L. 865/1971 ai fini dell'applicazione delle norme del PAI.

Coefficiente d'Afflusso: rapporto tra il volume d'acqua affluito al reticolo idrografico ed il volume piovuto⁽³⁾.

Coefficiente di Deflusso: rapporto tra il volume d'acqua defluito e quello affluito al reticolo idrografico⁽³⁾.

⁵ Definizione tratta dalla sentenza della Corte Costituzionale 1986, N. 133.

⁶ Definizione tratta dalla L. 18 maggio 1989, n.183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

Coefficiente Udometrico: volume d'acqua per ettaro di terreno (generalmente in m³/s/ha) contribuente alla piena di riferimento⁽³⁾.

Concessione idraulica: provvedimento amministrativo, sottoposto alla valutazione discrezionale per la singola fattispecie, con il quale l'Autorità competente conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al concessionario (pubblico o privato); permette cioè a quest'ultimo di esercitare un diritto che non aveva, di natura reale o personale, attraverso l'ampliamento della sua sfera giuridica, cioè provvedimento concessorio di carattere costitutivo, *indispensabile perché il concessionario fruisca dei diritti e delle azioni scaturenti dagli articoli 823, primo comma, e 1145, secondo e terzo comma del Codice Civile*⁽⁵⁾. I presupposti della concessione sono l'appartenenza del bene ad un ente pubblico e la conformazione dell'atto di concessione all'interesse pubblico generale. *La concessione è revocabile per sopravvenute ragioni di interesse pubblico*⁽⁷⁾, ha carattere precario ed oneroso (tranne nei casi esclusi dalla normativa) e viene esercitata secondo regole stabilite in un contratto (denominato Disciplinare). L'atto autorizzativo di natura idraulica rappresenta un provvedimento del tutto autonomo e diverso dall'assenso di natura urbanistico – edilizia od ambientale.

Corso d'acqua: *tutti gli elementi che riguardano sia la sede di scorrimento delle acque (alveo), che il complesso fluviale generale costituito da sponde, argini, ecc., secondo una varia terminologia che concorre ad individuare il concetto geografico di fiume, torrente ed altro*⁽⁸⁾. Si identificano quindi corsi d'acqua naturali o seminaturali (come fiumi, torrenti, rii, ecc.) o corsi d'acqua artificiali (come i canali di bonifica, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di acque reflue urbane e di acque reflue industriali⁽⁹⁾.

Demanio fluviale od aree del demanio idrico⁽¹⁰⁾: fanno parte del demanio fluviale quelle aree iscritte alla partita catastale "particelle esenti da estimo" (sulla mappa catastale prive di numero di particella) correlate alla presenza di acqua (canali maestri per la condotta delle acque, alveo di fiumi e torrenti, la superficie dei laghi pubblici, ecc.) e per le quali si applica il regime giuridico previsto dall'Art. 823 del Codice Civile.

Demanio idrico: tutte le acque sotterranee e superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne, con esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne. La raccolta delle acque in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli, o di singoli edifici, è libera e non soggetta a licenza o concessione di derivazione, ferma l'osservanza delle norme edilizie, di sicurezza, e di altre norme speciali per la realizzazione dei relativi manufatti⁽¹¹⁾.

Difesa idraulica: combinazione di tutte le azioni tecnico – specialistiche (difesa attiva), normative ed amministrative (difesa passiva) aventi la finalità di difendere il territorio da allagamenti, ristagni di acque comunque generati o divagazione dei corsi d'acqua, onde consentire in via ordinaria l'utilizzo in sicurezza del territo-

⁷ Definizione adottata nelle presenti norme e tratta da letteratura tecnico – giuridica.

⁸ Definizione ricavata dal parere del Consiglio di Stato del 14 novembre 1990 richiesto dalla Regione Lombardia.

⁹ Definizione ricavata dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 48 del 21 febbraio 1977.

¹⁰ All'Articolo 947 del Codice Civile è riportata la dicitura "beni del demanio idrico".

¹¹ Definizione ricavata dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36, "Disposizioni in materia di risorse idriche" e dal DPR 18 febbraio 1999, n. 238, "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche".

rio⁽³⁾.

Diversione: modifica dell'andamento di un corso d'acqua che può avvenire per cause naturali (es. in caso di piena un corso d'acqua cambia sedime di scorrimento) o per cause indotte dall'uomo (es. per necessità irrigue o di bonifica o messa in sicurezza idrogeologica o per qualunque altro motivo). La diversione, anche sulla base di quanto previsto dal c. 4, art. 115 del d.lgs. n. 152/2006, può comportare una mutazione del regime giuridico dei terreni e, comunque, comporta una modifica automatica dell'andamento planimetrico dei vincoli disciplinati dalle presenti norme.

Fasce di rispetto del demanio fluviale: Aree finitime al demanio idrico e/o con carattere pertinenziale con lo stesso che, per ragioni di interesse generale o di tutela della pubblica incolumità (ovvero mantenimento dell'efficienza del corso d'acqua) e/o di conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze, sono sottratte al libero intervento e poste sotto il controllo delle Amministrazioni pubbliche competenti⁽³⁾. Fermo restando la disciplina contenuta nelle presenti norme, le aree incluse nelle fasce di rispetto possono essere utilizzate per la determinazione degli standards urbanistici o per il computo degli indici edificatori, purché esse siano in disponibilità del soggetto attuatore.

Fognature separate: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia⁽²⁾.

Inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente⁽²⁾.

Licenza: per le presenti norme si assume come significato di licenza quello attribuito all'autorizzazione⁽³⁾.

Magra ordinaria: Livello o portata di magra in una sezione di un corso d'acqua che uguaglia o supera nel 75% dei casi i minimi livelli o le minime portate annuali verificatisi nella stessa sezione⁽¹³⁾.

Manutenzione ordinaria: definiti dall'Art. 3, c. 1, lettera a) del DPR 380/2001, come *"interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti"*.

Manutenzione straordinaria: definiti dall'Art. 3, c. 1, lettera b) del DPR 380/2001, come *"opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso"*.

Nulla osta idraulico: provvedimento con il quale l'Autorità competente verifica

che non vi siano elementi ostativi per svolgere un'attività. Deve essere rilasciato obbligatoriamente dall'autorità competente, anche a seguito di prescrizioni, e purché siano garantite le esigenze di pubblico interesse e tutela della pubblica incolumità. Diversamente dalla concessione o dall'autorizzazione idraulica, non è prevista la stipula di apposita convenzione (Disciplinare). Il nulla osta di natura idraulica rappresenta un provvedimento del tutto autonomo e diverso dall'assenso di natura urbanistico – edilizia od ambientale.

Nuova costruzione: definiti dall'Art. 3, c. 1, lettera e) del DPR 380/2001, come quegli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti tra quelli classificabili come manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e di risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

Opere di urbanizzazione primaria: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, cavi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative⁽¹²⁾.

Opere di urbanizzazione secondaria: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate⁽¹²⁾.

Piena ordinaria: livello o portata di piena in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi⁽¹³⁾.

Piena straordinaria: condizione di deflusso, per un periodo relativamente breve, caratterizzata da un innalzamento notevole dei livelli idrici (sempre superiori a quelli della piena ordinaria). Il livello (intrinsecamente correlato alla portata) dal quale è considerato l'inizio dello stato di piena è del tutto convenzionale; generalmente è in rapporto con la quota di contenimento del flusso idrico entro l'alveo di piena ordinaria.

Polizia delle acque: attività diretta alla tutela delle acque pubbliche mediante la regolamentazione degli usi delle stesse, prevista dal TU approvato con RD 1775/1933, sulle acque e sugli impianti elettrici nonché dal Regolamento per la derivazione e utilizzazione delle acque pubbliche del 14 agosto 1920, n. 1285⁽⁵⁾.

Polizia idraulica: attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici⁽¹⁴⁾, *cioè l'attività amministrativa diretta alla tutela delle opere idrauliche e del buon regime idraulico dei corsi d'acqua*⁽⁵⁾. Questa attività comprende quindi il rilascio di pareri, nulla osta, concessioni, autorizzazione nonché l'attività di controllo relativamente a lavori, atti o fatti che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sul regime delle acque del demanio idrico e/o sul demanio fluviale e/o sulle aree caratterizzate da rapporto pertinenziale con il demanio idrico (fasce di rispetto). Come stabilito dalla DGR X/2591/2014, in Regione Lombardia, tra le attività di polizia idraulica rien-

¹² Definizione tratta dall'Articolo 16 del DPR 380/2001.

¹³ Definizione tratta da "Memorie e studi idrografici", Ministero LL.PP., Consiglio Superiore LL.PP., Servizio Idrografico, 1928.

¹⁴ Definizione tratta dalla DGR X/2591/2014.

trano anche *gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua*.

Ponte: Secondo quanto indicato dalla normativa CNR – UNI 10007, si definisce come ponte o viadotto un manufatto di attraversamento con luce netta complessiva superiore a 6 m.

Principio di preesistenza: quando si ha la diversione del corso d'acqua, o apertura di nuovo corso d'acqua, i canoni e la manutenzione delle opere (esempio attraversamenti), salvo diverse pattuizioni o preesistenza di opere analoghe sul vecchio corso d'acqua divertito, il pagamento degli eventuali canoni spetta al richiedente della diversione o dell'apertura del nuovo corso d'acqua.

Restauro e di risanamento conservativo: definiti dall'Art. 3, c. 1, lettera c) del DPR 380/2001, come *"interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio"*.

Rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale ⁽²⁾.

Reticolo di bonifica: corsi d'acqua artificiali e/o naturali o parzialmente naturali, con prevalenti funzioni di difesa idraulica di bonifica e/o di irrigazione, la cui manutenzione e gestione è affidata ad appositi consorzi regolamentati dal RD 368/1904, e dalla LR 7/2003. In particolare si intendono appartenenti al reticolo di bonifica i corsi d'acqua assoggettati al regime della LR 7/2003. Per la gestione dei corsi d'acqua pubblici, ai sensi della DGR X/2591/2014, i Consorzi di Bonifica devono operare in forza di un atto amministrativo dell'ente competente (Regione se trattasi di reticolo idrico principale, Comune se trattasi di reticolo idrico minore) ed a questi si applica il regime stabilito dal RD 523/1904.

Reticolo idrografico: l'insieme degli elementi naturali o artificiali, demaniali e non, che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico, a prescindere dal carattere di perennità delle portate ⁽¹⁵⁾.

Reticolo idrico minore: corsi d'acqua *indicati come demaniali in base a normative vigenti*, non appartenenti al reticolo idrico principale e non asserviti a concessione di derivazione, con alveo morfologicamente evidente e dotato di officiosità idraulica. Ove ne ricorrano motivate condizioni (incertezza delle portate, instabilità strettamente connesse con l'azione delle acque superficiali, ecc.), i vincoli apposti con le presenti norme sono prolungati lungo gli impluvi, anche fino alla linea di spartiacque ⁽¹⁶⁾. Lo sviluppo del reticolo idrico minore e delle aree di pertinenza è riportato nell'apposita cartografia allegata alle presenti norme.

Reticolo idrico terziario: corsi d'acqua iscritti alla partita catastale "acque essenti da estimo", non facenti parte del Reticolo Idrico Principale, Reticolo Idrico dei Consorzi di Bonifica o del reticolo idrico minore e gestiti da soggetti titolati (con concessione o riconoscimento di antica utenza od atti equipollenti). Fanno quindi parte del reticolo terziario corsi d'acqua (canali, rogge o comunque deno-

¹⁵ Definizione tratta dall'art. 74 del d.lgs. 152/2006

¹⁶ Definizione adottata nelle presenti norme. Per l'individuazione del reticolo idrico minore si sono utilizzati i criteri stabiliti dalla DGR VII/7868, integrati dalle normative di riferimento.

minati), artificiali o semiartificiali, destinati al vettoriamento delle acque per qualsiasi utilizzo (irriguo, colatura, produzione energetica, stabilimento ed esercizio di molini ed opifici, ecc.).

Reticolo idrico principale: corsi d'acqua che possiedono i requisiti elencati nella DGR VI/47310/1999⁽¹⁷⁾, integrati dagli ulteriori criteri riportati nell'allegato A della DGR VII/7868/2002⁽¹⁸⁾. L'identificazione del reticolo idrico principale è stata effettuata dalla Struttura Sviluppo del Territorio (STER).

Ristrutturazione edilizia: definiti dall'Art. 3, c. 1, lettera d) del DPR 380/2001, come *"interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente"*.

Ristrutturazione urbanistica: definiti dall'Art. 3, c. 1, lettera f) del DPR

¹⁷ DGR 22 Dicembre 1999, n. VI/47310 (sintesi)

...omiss

1. Devono essere inseriti negli elenchi del reticolo idrico principale tutti i corsi d'acqua sui quali già prima dell'entrata in vigore della LR 34/1998 e del DPR 238/1999 era consuetudine svolgere, da parte degli uffici del Genio Civile, le funzioni di Polizia Idraulica secondo le disposizioni del RD 523/1904 e precisamente quelli che possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - a) Corsi d'acqua già iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
 - b) Corsi d'acqua anche non iscritti su cui sono state eseguite opere idrauliche da parte di Enti Pubblici;
 - c) Corsi d'acqua oggetto di derivazioni e/o attingimenti;
 - d) Corsi d'acqua non iscritti su cui sono già state rilasciate autorizzazioni di polizia idraulica, avendone riconosciuto la caratteristica di acque pubbliche.

¹⁸ DGR 25 gennaio 2002, n. VII/7868 (sintesi)

Nel reticolo idrico principale sono inseriti i corsi d'acqua che:

1. Significatività dei bacini: bacini sottesi da corsi d'acqua di lunghezza superiore ai 2 km;
2. Particolarità di corsi d'acqua di lunghezza inferiore ai 2 km: caratterizzati da rilevanti problematiche idrauliche o idrogeologiche o siano interessati da interventi idraulici o di versante particolarmente significativi, in essi siano presenti opere di sbarramento di cui alla LR 8/1998 o, comunque, siano oggetto di significative autorizzazioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;
3. Significatività dei corsi d'acqua totalmente compresi nel territorio di un comune o che fungono da confine: solo se interessati da interventi idraulici o di versante particolarmente significativi, in essi siano presenti opere di sbarramento di cui alla LR 8/98 o, comunque, siano oggetto di significative autorizzazioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;
4. Individuabilità dei tratti costituenti il reticolo idrico principale: deve essere possibile individuare sul territorio, il punto di inizio e la foce/sbocco;
5. Visibilità in cartografia dei limiti che definiscono il reticolo idrico principale: i punti che delimitano il reticolo idrico principale devono anche essere rappresentati sulla CTR in scala 1:10.000;
6. Congruenza con i limiti di definizione dei laghi principali: i corsi d'acqua significativi che rappresentano i principali immissari ed emissari dei maggiori laghi lombardi devono essere definiti per quanto riguarda il punto di immissione e quello di emissione, in congruenza con i limiti amministrativi con cui vengono delimitati i laghi stessi ai fini delle competenze di trasporto lacuale.

380/2001 come quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali, alla stessa data, erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati⁽²⁾.

Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione⁽²⁾. Non è quindi considerato scarico lo scolo delle acque che avviene naturalmente per gravità e quando queste acque non sono collettate o scaricate attraverso appositi manufatti. Ai fini delle presenti norme non sono considerati scarichi quelli connessi alle opere di derivazione di acque sia superficiali che sotterranee, purché la derivazione sia stata concessa. Si intendono scarichi adeguati quelli dotati di vasca di laminazione dimensionata sulla base dei parametri del PTUA e con rilasci idraulicamente compatibili, compatibili quelli che rispettano il PTUA e con rilasci idraulicamente compatibili e incompatibili quelli che non rispettano il PTUA e/o prevedono rilasci idraulicamente non compatibili.

Tombinatura: copertura di un corso d'acqua con tombini. Ai sensi delle presenti norme si assimila a tombinatura qualunque opera di copertura di corsi d'acqua, indipendentemente dalla tecnica impiegata per realizzarla (e relativa sezione trapezia, circolare, quadrata, ecc..) o termine impiegato per indicarla (copertura, grigliatura, ecc.). Si ha la tombinatura di un corso d'acqua quando la lunghezza della copertura è sproporzionata rispetto alle mere necessità di attraversamento e/o quando la destinazione della superficie ricavata con la tombinatura non è finalizzata all'attraversamento del corso d'acqua.

Articolo 4. Regime giuridico dei terreni in rapporto pertinenziale al demanio idrico

Il d.lgs. 152/2006 (parte terza) ed il DPR 238/1999, hanno assegnato al Pubblico Demanio (demanio idrico) tutte le acque, sia esse presenti sul suolo che nel sottosuolo.

La modifica del regime giuridico dell'acqua non ha prodotto alcuna modifica alla condizione giuridica dei terreni sui quali il bene demaniale acqua scorre o è presente⁽¹⁹⁾. Si possono quindi identificare tre tipi diversi di regime giuridico dei terreni dove l'acqua demaniale giace o scorre in superficie:

- a) aree appartenenti al demanio fluviale od aree del demanio idrico: questi terreni sono iscritti alla partita catastale "particelle esenti da estimo" per la presenza di acqua e la planimetria catastale non riporta alcun numero di mappa-

¹⁹ Sentenza della Corte Costituzionale n. 259/1996, Sentenza della Corte Costituzionale n. 419/1996, Consiglio di Stato, Sezione VI, 18 aprile 2003, n. 2085 e numerose altre hanno sancito definitivamente la demanialità del bene acqua, ma nulla hanno stabilito riguardo all'eventuale mutazione del regime giuridico dei terreni sui quali il bene demaniale acqua scorre o è presente.

Il rapporto tra regime giuridico dell'acqua e dei terreni è stato definitivamente sentenziato dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (sentenza 91/2004 e sentenza 129/2005), sancendo l'attribuzione del bene acqua al demanio non ha comportato alcuna modifica al regime giuridico dei terreni sui quali questa scorre o è presente.

le che permetta l'identificazione del proprietario. I vincoli su questi terreni, nonché su quelli finitimi, sono imposti attraverso il presente Regolamento per lo stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico e sono finalizzati a fornire un più alto grado di protezione e tutela per quest'ultimo, oltre che alla tutela del demanio fluviale come previsto dall'Art. 873 del Codice Civile;

- b) aree appartenenti a persone fisiche o giuridiche: in questo caso i terreni, su cui l'acqua demaniale giace o scorre, sono beni immobili i cui proprietari hanno il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo, subordinatamente all'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Gli eventuali vincoli su questi terreni, nonché su quelli finitimi, sono imposti per lo stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico e finalizzati a fornire un più alto grado di protezione e tutela per quest'ultimo. Si identificano sulla planimetria catastale con un numero di mappale che permette l'identificazione dell'intestatario;
- c) aree in servitù d'acquedotto (Codice Civile Libro III, Titolo VI, Capo II, Sezione I): questi terreni sono iscritti alla partita catastale "particelle esenti da estimo" per la presenza di acqua e la planimetria catastale non riporta alcun numero di mappale che permette l'identificazione del proprietario (talora sono altrimenti indicati con tratteggio sui mappali). Diversamente dai terreni appartenenti al demanio fluviale dello Stato, questi terreni sono di proprietà privata ma, non producendo reddito, sono esentati dal conteggio del reddito per la quantificazione delle tasse fondiarie. Gli eventuali vincoli su questi terreni, nonché su quelli finitimi, sono imposti per lo stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico e finalizzati a fornire un più alto grado di protezione e tutela per quest'ultimo.

Relativamente ai terreni ricadenti entro le fasce di rispetto del demanio idrico (definite al successivo TITOLO IV), fatto salvo che appartengano al demanio fluviale, sono beni immobili i cui proprietari hanno il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo, subordinatamente all'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. I vincoli su questi terreni sono imposti per lo stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico, e/o con il demanio fluviale e finalizzati a fornire un più alto grado di protezione e tutela per quest'ultimo, oltre che per ragioni di interesse generale e/o di tutela della pubblica incolumità (ovvero mantenimento dell'efficienza del corso d'acqua) e/o di conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze. L'individuazione / inserimento di un corpo d'acqua nel reticolo idrico, non già individuato su base catastale, non muta il regime giuridico dei terreni del sedime in quanto non si sono attivate le opportune procedure di acquisizione di aree al demanio fluviale.

Articolo 5. Competenze ed interventi di manutenzione

a) Reticolo idrico principale

Le attività relative al rilascio degli atti di assenso (concessioni, autorizzazioni, nulla osta / licenze), la definizione, applicazione e riscossione dei canoni, la sorveglianza e la manutenzione dell'alveo sono di competenza della Regione (o AIPO) per quanto riguarda il reticolo idrico principale.

Alla Regione competono anche le funzioni di accertamento delle caratteristiche idrauliche propedeutiche alla perimetrazione, o riperimetrazione o dismis-

sione del demanio fluviale relativamente al reticolo idrico principale.

b) Reticolo idrico minore

Le attività relative al rilascio degli atti di assenso (concessioni, autorizzazioni, nulla osta / licenze), la definizione, applicazione e riscossione degli eventuali canoni, la sorveglianza e la manutenzione dell'alveo sono di competenza del Comune per quanto riguarda il reticolo idrico minore.

Al comune compete anche l'obbligo di acquisire all'interno del PGT, come parte integrante, il reticolo idrico minore, principale, di bonifica, nonché le rispettive fasce di rispetto e lo specifico regolamento.

Al Comune competono inoltre le funzioni di accertamento delle caratteristiche idrauliche propedeutiche alla perimetrazione, o ripermimetrazione o dismissione del demanio fluviale relativamente al reticolo idrico minore.

c) Norme comuni per il Reticolo di competenza Regionale e Comunale

La protezione e la manutenzione delle opere afferenti ai corsi d'acqua (es. ponti, metanodotti, linee elettriche, gallerie in subalveo, captazioni, ecc.) è a carico del proprietario o possessore dell'opera (Art. 12 del RD 523/1904), fatto salvo diversa pattuizione o preesistenza dell'opera rispetto al corso d'acqua in caso di diversione / nuova apertura.

È sempre facoltà del singolo proprietario o possessore del fondo finitimo al corso d'acqua la realizzazione e la manutenzione delle opere di sola difesa aderente dei loro beni che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo (art. 58, c. 2, e 95 del RD 523/1904). La manutenzione delle opere realizzate ai sensi del presente comma sono a carico del soggetto che le ha realizzate.

Nel caso in cui la distruzione degli argini, il franamento delle sponde o l'ingombro del corso d'acqua derivi dall'incuria di un proprietario o possessore del fondo finitimo al corso d'acqua, le spese di ricostruzione o di riparazione gravano esclusivamente sul proprietario stesso (Art. 917 Codice Civile).

Come disposto dalla normativa (Art.li 915, 916, 917 Codice Civile ed Art. 12 del RD 523/1904), sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori dei fondi finitimi i corsi d'acqua gli interventi di manutenzione delle sponde (pulizia, ricostruzione, rimozione di ingombri, ecc.), tranne nel caso siano presenti opere di difesa non realizzate ai sensi degli Art. 58, c. 2, e Art. 95 del RD 523/1904.

Nel caso di diversione del corso d'acqua, o apertura di nuovo corso d'acqua (esempio per esigenze di tutela della pubblica incolumità), la competenza sulla manutenzione dei nuovi attraversamenti che si rendessero necessari, il pagamento degli eventuali canoni, salvo diverse pattuizioni o preesistenza di tali opere sul vecchio corso d'acqua, spetta al richiedente della diversione o dell'apertura del nuovo corso d'acqua.

La manutenzione dell'alveo di piena ordinaria è a carico dell'Autorità competente (il Comune o la Comunità Montana – quando presente – per il reticolo idrico minore, la Regione – o AIPO - per il reticolo idrico principale).

Nel caso sia presente una tombinatura, la manutenzione dell'opera (oltre che dell'alveo in quanto non oggettivamente discernibile dalle sponde) è posta integralmente a carico del proprietario o possessore dell'opera.

Possono essere realizzate delle apposite convenzioni tra l'Ente Competente e soggetti che possono gestire corsi d'acqua (esempio per necessità irrigue) al

fine di Disciplinare (o delegare) alcuni compiti (manutenzione, verifica congruità delle opere in progetto con il regime idraulico del corso d'acqua, ecc..).

La convenzione, ai sensi del c. 9, Art. 75 del d.lgs. 152/2006, nel caso di consorzi di irrigazione promuove anche azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.

Per i compiti delegati, può essere riconosciuto un compenso a favore del nuovo gestore del corso d'acqua, proporzionale ai canoni riscossi dall'Ente Competente e relativi al corso d'acqua, o sua porzione, oggetto di convenzione.

La convenzione non può avere per oggetto la delega a soggetti terzi della titolarità del rilascio delle autorizzazioni, concessioni o nulla osta. Deve Disciplinare obbligatoriamente sia gli interventi di manutenzione sia le modalità di acquisizione dei pareri del soggetto gestore da parte dell'Ente competente riguardo all'eventuale assenso su opere, atti o fatti, e quanto altro le parti ritengano utile Disciplinare.

Le procedure inerenti il carattere "dominicale" delle aree appartenenti al demanio (sdemanializzazione, ampliamento) restano di competenza dello Stato (Agenzia del Demanio), in qualità di soggetto titolare dei beni del demanio fluviale. Alla Regione, come previsto dal c. 114, dell'Art. 3 della LR 1/2000, compete la determinazione dei limiti tra demanio fluviale e proprietà contigue sia per il reticolo idrico principale che minore.

d) Reticolo idrico di Bonifica (non presente in ambito comunale)

Con riferimento alla DGR X/2591/2014, il reticolo di bonifica è costituito dai corsi d'acqua riportati nella medesima DGR (Allegato C). Per la gestione dei corsi d'acqua appartenenti all'elenco delle acque pubbliche, ai sensi della DGR X/2591/2014 i Consorzi di Bonifica devono operare in forza di un atto amministrativo dell'ente competente (Regione se trattasi di reticolo idrico principale e Comune se trattasi di reticolo idrico minore) ed a questi si applica il regime stabilito dal RD 523/1904.

Per il reticolo di bonifica, le attività relative al rilascio degli atti di assenso (concessioni, autorizzazioni e nulla osta), la definizione, applicazione e riscossione dei canoni, la sorveglianza e la manutenzione, sono di competenza del Consorzio di Bonifica ai sensi della LR 7/2003, con riferimento particolare a quanto disposto dal RD 368/1904; per tali corsi d'acqua, essendo di natura artificiale, non si applicano i divieti previsti dall'Art. 115 del d.lgs. 152/2006

Per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale o minore ma gestiti da Consorzi di Bonifica, si applica quanto disposto dal RD 523/1904 e l'attività del Consorzio su tali corsi d'acqua è disciplinata da apposito atto amministrativo dell'autorità competente.

Salvo il caso in cui i titoli non stabiliscano diversamente, è a carico del Consorzio di Bonifica la realizzazione degli interventi di regimazione, protezione e difesa; analoga previsione riguarda gli interventi di manutenzione dell'alveo, delle sponde e delle opere di difesa.

Al Consorzio compete la predisposizione di apposita regolamentazione che disciplini le aree afferenti al demanio idrico di sua competenza e le relative fasce di rispetto sulla base di specifico atto regionale.

Al Consorzio competono funzioni di accertamento delle caratteristiche idrauliche propedeutiche alla perimetrazione, o riperimetrazione o dismissione del demanio fluviale di sua competenza.

e) Reticolo idrico residuale, non facente parte del reticolo idrico principale, minore o di bonifica (reticolo terziario)

I corpi d'acqua iscritti alla partita catastale "acque esenti da estimo" o quando su sedime privato nei casi specificati dall'Articolo 1 e non facenti parte del Reticolo Idrico Principale, Minore o di Bonifica (corsi d'acqua in cui si ha la vigenza di concessioni, o in attesa di essere rinnovate, o in pendenza dei provvedimenti di cui all'Art. 34 della L. 36/1994), le attività relative al rilascio degli atti di assenso degli interventi in alveo e sulle sponde, nonché la definizione degli eventuali oneri economici, la sorveglianza e la manutenzione sono di competenza dei singoli gestori; per tali corsi d'acqua, essendo di natura artificiale, non si applicano i divieti previsti dall'Art. 115 del d.lgs. 152/2006.

Per tali corsi d'acqua viene stabilita l'obbligatorietà di una convenzione al fine di ottimizzare il rapporto esistente tra gestione urbanistica del territorio e del demanio idrico da parte del Comune e gestione del corso d'acqua da parte dei soggetti titolati (con concessione o riconoscimento di antica utenza od atti equipollenti)⁽²⁰⁾, soprattutto con finalità di prevenzione del dissesto idrogeologico.

Tale convenzione deve Disciplinare obbligatoriamente sia gli interventi di manutenzione (quando non già stabilito nell'atto di concessione od atto equipollente), sia le modalità di acquisizione dei pareri del soggetto gestore da parte del Comune riguardo all'eventuale assenso su opere, atti o fatti, che possano coinvolgere il sedime (es. realizzazione nuova viabilità) e quanto altro le parti ritengano utile Disciplinare.

La convenzione, ai sensi del c. 9, Art. 75 del d.lgs. 152/2006 e nel caso di utilizzo irriguo (relativamente a consorzi di irrigazione o qualunque altro soggetto giuridico), promuove anche azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.

Articolo 6. **Canoni di autorizzazione e concessione**

Per il reticolo idrico principale, i canoni per le autorizzazioni o le concessioni sono determinati dalla Regione Lombardia (si veda l'allegato F della DGR X/2591/2014) e sono soggetti ad aggiornamento sulla base dell'andamento del costo della vita e/o revisione da parte della stessa Regione Lombardia.

Analogamente al reticolo idrico principale, i canoni per le autorizzazioni o le concessioni lungo il reticolo idrico minore sono determinati dalla Regione Lombardia (si veda anche in questo caso l'allegato F della DGR X/2591/2014) e sono soggetti ad aggiornamento sulla base dell'andamento del costo della vita e/o revisione da parte della stessa Regione Lombardia.

I canoni relativi alle autorizzazioni sul reticolo idrico minore, sempre applicabili a prescindere dalla presenza di un alveo catastalmente individuabile, sono correlati alla partecipazione delle spese generali di gestione (amministrativa) e di manu-

²⁰ In questo caso la convenzione serve anche per Disciplinare il rapporto intercorrente tra chi ha ottenuto legittimamente la concessione per l'uso "privatistico" (civile, produttivo, agricolo, industriale, energetico, ecc.) del bene demaniale acqua con gli altri usi concorrenti (anche solo paesaggistico, turistico od urbanistico).

tenzione delle aree afferenti al demanio idrico (anche in proiezione verso l'alto od il basso in osservanza comunque dell'Art. 840 del Codice Civile), e/o eventuali aggravii di manutenzione delle aree afferenti al demanio idrico conseguenti all'autorizzazione.

In applicazione delle sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 91/2004 e 129/2005, i canoni di concessione possono essere esigiti dalla Pubblica Amministrazione solo per i corsi d'acqua ubicati su aree del demanio fluviale facenti parte del reticolo idrico minore o principale. Pertanto, la concessione, analogamente alla previsione del punto 3 dell'abrogata DDG 8943/2007 (in assenza di diversa ed esplicita previsione della DGR X/2591/2014), è applicabile solo quando l'alveo è catastalmente individuabile (anche in proiezione verso l'alto od il basso in osservanza dell'Art. 840 del Codice Civile).

Il titolare dell'autorizzazione o concessione che è tenuto al versamento del canone, viene definito "possessore dell'opera" (potendone disporre e soggetto preposto agli interventi di manutenzione). Nel caso in cui il proprietario dell'opera (o soggetto che ha realizzato l'opera per sue necessità) non sia individuabile o rintracciabile o, comunque, non abbia più un interesse specifico, l'utilizzatore viene considerato il "possessore dell'opera" e quindi tenuto a sottoscrivere il Disciplinare (diventa titolare dell'autorizzazione o concessione) e tenuto al versamento del canone ed a.

Nel caso di diversione del corso d'acqua, o apertura di nuovo corso d'acqua, il pagamento degli eventuali canoni, salvo diverse pattuizioni o preesistenza degli attraversamenti sul vecchio corso d'acqua, spetta al richiedente della diversione o dell'apertura del nuovo corso d'acqua.

In caso di derivazioni di acque, l'utilizzo di aree del demanio fluviale sottese non è soggetto a canone, in quanto il canone di derivazione ha natura di corrispettivo per l'uso del bene pubblico nella sua interezza⁽²¹⁾.

TITOLO II IL GOVERNO DELLE ACQUE METEORICHE

Il presente titolo disciplina le modalità d'uso e di gestione delle principali opere per la raccolta ed il governo delle acque, non afferenti al reticolo idrico principale/minore o di competenza di consorzi di bonifica o facenti parte di reti fognarie⁽²²⁾. Gli interventi del presente titolo, fatto salvo esplicita necessità di assenso riportate negli articoli seguenti, non sono soggette a parere di natura idraulica.

Articolo 7. Canali e fossi contigui alla viabilità

È vietato porre ostacolo al libero deflusso delle acque nei fossi laterali alla viabilità. È parimenti vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade nei terreni posti a quota inferiore.

Per la realizzazione delle diramazioni, nonché delle opere per l'accesso ai fondi e fabbricati contigui alla viabilità, l'ente gestore della strada od i proprietari interessati debbono realizzare e mantenere a loro spese gli attraversamenti dei fossi laterali alla viabilità. Gli attraversamenti, oltre a non alterare la sede od il piano viabile, dovranno essere dimensionati in modo tale da non limitare il libero deflusso, anche in caso di trasporto di materiali in sospensione o flottanti.

Nei fossi contigui alle strade è vietato, salvo autorizzazione dell'ente gestore della

²¹ Sentenza 20 settembre 1984, n. 19, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

²² Per ulteriori riferimenti, si veda l'allegato F della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, "Legge sulle opere pubbliche".

strada, realizzare scarichi o convogliare acque di qualunque natura e provenienza.

Gli enti gestori od i possessori di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto alla viabilità sono obbligati ad impedire fenomeni di allagamento od esondazione ed ogni danneggiamento al corpo stradale ed alle sue pertinenze.

I proprietari dei fondi confinanti con i fossi di scolo contigui alla viabilità debbono mantenere le ripe in stato tale da impedire il franamento di terreno che possa ostruire i fossi od il piano viabile.

L'irrigazione dei terreni laterali alla viabilità deve essere regolata in moto tale che non derivi alcun danno alle strutture viarie, o che l'acqua in eccesso sia convogliata nei fossi contigui alle strade. Nel caso siano prevedibili tali problemi, dovrà essere opportunamente realizzato un controfosso.

Nel caso di realizzazione di canali e fossi nei terreni contigui alla viabilità (escluso i controfossi per la raccolta delle colature), la distanza degli stessi dal fosso stradale o dalla cunetta deve essere uguale almeno alla loro profondità. La misura deve essere effettuata dal ciglio più esterno del fosso stradale o della cunetta o dal ciglio degli sterri, se la viabilità è in trincea, o dal piede della scarpa, se la strada è in rilevato. Comunque la distanza non potrà mai essere minore di tre metri, anche se il canale od il fosso sia meno profondo.

Articolo 8. Canali di scolo

Se i terreni mancano di scolo naturale, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali o fossi e che si formino argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli soprastanti un sufficiente scolo artificiale. Se esistono pubblici colatoi, si deve provvedere affinché le acque vi siano immesse con gronde o canali. L'immissione è soggetta ad autorizzazione o concessione da parte del soggetto gestore il pubblico colatore.

Se per opere di sistemazione agraria si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio. In tali casi, salvo sempre l'effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate, i proprietari dei terreni sovrastanti, insieme agli obblighi generali esposti dalla legge per l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto, avranno quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di difendere i fondi attraverso i quali essi passano e di risarcire i danni che possano in ogni tempo derivarne.

Ciò è applicabile anche quando le opere siano finalizzate alla bonifica di terreni paludosi/acquitrinosi e/o vallivi, e che la bonifica si faccia per asciugamento e/o per colmata.

Come stabilito dalla Legge 2248/1865, le opere aventi per unico oggetto il favorire lo scolo, la bonifica e la miglioria dei terreni per problemi connessi alle acque, sono a carico esclusivo dei proprietari.

Le attività che si possono svolgere nelle paludi sono regolamentate da leggi speciali. È vietata la bonifica, anche parziale, di zone umide o paludi, inserite in aree tutelate dal punto di vista ambientale o in riserve naturali, ovvero riconosciute in atti di pianificazione territoriale. La bonifica delle zone umide o paludi non ricadenti nei casi precedentemente citati è soggetta anche ad autorizzazione Comunale.

Se la bonifica ha luogo su terreni di differente proprietà, i proprietari devono essere riuniti in comprensori e saranno tenuti a costituire un consorzio, la cui istituzione, modificazione ed amministrazione sarà regolata dall'Allegato F della L. 2248/1865.

TITOLO III CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA DI NATURA IDRAULICA

Relativamente al Reticolo idrico minore di competenza comunale, sia ha la seguente casistica per le concessioni, autorizzazioni e nulla osta di natura idraulica.

Articolo 9. Concessione idraulica

La concessione idraulica, come definita all'Articolo 3, congloba il nulla osta idraulico e deve essere richiesta al Comune nei seguenti casi:

- a) atti, opere o fatti che occupino, anche in proiezione verso l'alto od il basso, superfici del demanio fluviale relativamente all'alveo o delle rive dei corsi d'acqua o dei bacini lacustri, sia che siano già state oggetto di concessione (una volta scaduta), sia che non siano mai state oggetto concessione;
- b) atti, opere o fatti che coinvolgano, anche in proiezione verso l'alto od il basso, porzioni non esondabili con piena ordinaria (esterne all'alveo ed alla rive) di aree appartenenti al demanio fluviale, sia che siano già state oggetto di concessione (una volta scaduta), sia che non siano mai state oggetto concessione;

La concessione idraulica, nei casi identificati come "opere minori" dall'Articolo 50 e sotto il profilo urbanistico – edilizio, costituisce anche titolo abilitativo alla realizzazione di eventuali opere. A tal fine, nella domanda di autorizzazione idraulica deve essere esplicita la richiesta del titolo abilitativo urbanistico – edilizio per le "opere minori" e deve essere allegata adeguata documentazione a firma di un professionista abilitato.

Eventuali ulteriori autorizzazioni o nulla osta di carattere paesistico – ambientale o di altra natura non possono essere conglobati nella concessione idraulica.

La durata della concessione, fatto salvo diverse disposizioni riportate negli articoli seguenti, è di trenta anni, o di durata inferiore se richiesta da parte del soggetto interessato (fermo restando i casi di revoca o decadenza stabiliti dal Disciplinare o quelli legati a: motivi di interesse generale, tutela della pubblica incolumità, morosità superiori all'annualità o ad usi del bene in concessione differenti da quelli contemplati nel Disciplinare o subconcessione non autorizzata).

Articolo 10. Autorizzazione idraulica

L'Autorizzazione idraulica, come definita all'Articolo 3, congloba il nulla osta idraulico e deve essere richiesta al Comune per i seguenti casi:

- a) atti, opere o fatti che occupino, anche in proiezione verso l'alto od il basso, superfici non del demanio fluviale relative all'alveo od alle rive dei corsi d'acqua o dei bacini lacustri, sia che siano già state oggetto di autorizzazione (una volta scaduta), sia che non siano mai state autorizzazione;
- b) atti, opere o fatti che riguardano porzioni di aree non del demanio fluviale, non esondabili con piena ordinaria e ricadenti entro fasce di rispetto del demanio idrico, ma comunque in grado di interferire direttamente *con il regime normale* del corso d'acqua, sia che siano già state oggetto di autorizzazione

(una volta scaduta), sia che non siano mai state oggetto autorizzazione;

- c) atti, opere o fatti che riguardano porzioni di aree non del demanio fluviale, non esondabili con piena ordinaria e ricadenti entro fasce di rispetto del demanio idrico, ma potenzialmente in grado di interferire a causa della *complessità delle opere*, con il regime del corso d'acqua in caso di *eventi eccezionali*, sia che siano già state oggetto di autorizzazione (una volta scaduta), sia che non siano mai state oggetto autorizzazione;

L'autorizzazione idraulica, nei casi identificati come "opere minori" dall'Articolo 50 e sotto il profilo urbanistico – edilizio, costituisce anche titolo abilitativo alla realizzazione di eventuali opere. A tal fine, nella domanda di autorizzazione idraulica deve essere esplicita la richiesta del titolo abilitativo urbanistico – edilizio per le "opere minori" e deve essere allegata adeguata documentazione a firma di un professionista abilitato.

Eventuali autorizzazioni o nulla osta di carattere paesistico – ambientale o di altra natura, non possono essere conglobati nell'autorizzazione idraulica.

La durata dell'autorizzazione, fatto salvo diverse disposizioni riportate negli articoli seguenti, è illimitata, o di durata inferiore se richiesta da parte del soggetto interessato (fermo restando i casi di revoca o decadenza stabiliti dal Disciplinare o quelli legati a: motivi di interesse generale, tutela della pubblica incolumità, morosità superiori all'annualità o ad impropria attuazione di quanto autorizzato).

Articolo 11. Nulla osta idraulico

Il nulla osta idraulico, come definito all'Articolo 3, deve essere richiesto al Comune per i seguenti casi:

- a) atti, opere o fatti che riguardano porzioni di aree non del demanio fluviale ricadenti entro fasce di rispetto del demanio idrico nei casi non previsti dai precedenti Articolo 9 ed Articolo 10, cioè quando gli atti, opere o fatti non prevedono interferenze con il regime del corso d'acqua sulla base di specifica documentazione tecnica prodotta dal soggetto interessato.

Nel caso sia diagnosticata dal Comune nel corso dell'istruttoria, in base a motivate ed autonome considerazioni di natura idraulica o relative alla complessità delle opere, una possibile interferenza con il regime del corso d'acqua anche solo in caso di eventi eccezionali, o vi sia necessità di particolari prescrizioni cui subordinare l'effettuazione degli atti, opere o fatti, l'istanza di nulla osta è tramutata automaticamente in una istanza di autorizzazione secondo quanto previsto dall'Articolo 10.

Il nulla osta idraulico, sotto il profilo urbanistico – edilizio, non costituisce titolo abilitativo alla realizzazione di eventuali opere o conglobante eventuali autorizzazioni o nulla osta di carattere paesistico – ambientale o di altra natura.

La durata del nulla osta è illimitata, fatto salvo comunque una richiesta di durata inferiore da parte del soggetto interessato.

TITOLO IV FASCE DI RISPETTO

Articolo 12. Tipologia delle fasce di rispetto presenti in ambito comunale

Sono individuate diverse fasce di rispetto, ciascuna caratterizzata da un diverso grado di tutela e da una specifica disciplina.


Le tipologie di fasce individuate sono:

1) **Fascia NA:** collocata in adiacenza all'alveo dei corsi d'acqua del reticolo minore e principale non gestito da consorzi di bonifica, è sempre presente, si sviluppa a partire dal limite esterno dall'alveo (quando a carattere geometrico, la misura deve essere effettuata secondo quanto stabilito dall'Articolo 13) ed è individuata in base a ragioni di tutela della pubblica incolumità, protezione del demanio idrico, fluviale e delle caratteristiche proprie dei corsi d'acqua. Questa fascia comprende uno o più dei seguenti elementi:

- a) aree da mantenere a disposizione per consentire l'accesso durante interventi di manutenzione del corso d'acqua e per la realizzazione di interventi di difesa idraulica;
- b) aree non idoneamente protette da interventi di difesa idraulica e per questo soggette, o potenzialmente soggette, a fenomeni di erosione fluviale con evidente sviluppo di instabilità che possono coinvolgere porzioni esterne all'alveo e/o alle sponde;
- c) aree ripetutamente inondate o frequentemente inondabili in base a verifiche idrauliche (con tempo di ritorno inferiore a 100 anni), aventi significativi valori di velocità e/o altezza della lama d'acqua;
- d) aree inondabili, o potenzialmente inondabili, identificate in base a criteri di dinamica geomorfologica (manifesta debolezza o insufficienza degli interventi di difesa idraulica, presenza di sovralluvionamenti o depositi di materiale di varia natura in alveo, recenti elementi geomorfologici correlati alla divagazione delle acque, repentini restringimenti dell'alveo);
- e) aree soggette, o potenzialmente soggette, a consistenti fenomeni di trasporto solido, identificate in base a criteri di dinamica geomorfologica od in base a modelli matematici;
- f) aree boscate che sostengono le sponde dei corsi d'acqua;
- g) aree in cui sono presenti vincoli o limitazioni alla trasformazione dell'uso del suolo derivanti dalla normativa.

L'attuazione di misure di mitigazione della pericolosità per i fenomeni previsti dai punti b), c), d) ed e), può pregiudicare il regime idraulico / eco sistemico / biologico del corso d'acqua. Eventuali interventi dovranno quindi considerare l'interesse pubblico prevalente e presentare un rapporto costi/benefici sostenibile.

I rapporti tra le fasce individuate sono i seguenti:



- 2) **Fascia NE:** questa fascia, quando presente, può svilupparsi entro l'alveo, su entrambe le sponde e sulle aree poste su uno od entrambi i lati del corso d'acqua. Non ha ampiezza minima. È individuata in base a ragioni di conservazione e protezione dei caratteri naturali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze o delle emergenze paesistiche (esempio testate di emergenze idriche). Comprende le aree in cui le emergenze paesistiche od i caratteri naturali siano ben conservati, e per questo meritevoli di tutela.

I vincoli di conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze previsti da questa fascia si sovrappongono, integrandoli e prevalendo sui vincoli degli altri tipi di fascia, quando queste sono presenti.

Articolo 13. Limiti delle fasce di rispetto



I limiti delle fasce di rispetto si individuano su base o geometrica, o morfologica od ambientale.

- a) i limiti individuati prevalentemente su base geometrica sono relativi alla **fascia NA**, quando non diversamente riportati nell'allegato grafico *"Individuazione del reticolo idrico minore e delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua"*.


In considerazione del regime prevalentemente torrentizio dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore, della irregolare distribuzione e tipologia delle opere di difesa e regolazione, l'ampiezza della fascia di rispetto decorre da elementi fisici facilmente individuabili.

Pertanto la misura della fascia di rispetto, effettuata in orizzontale ed ortogonalmente ad ogni tratto del corso d'acqua, presenta la seguente casistica non derogabile:

<p>Diagramma di Caso 1: Corso d'acqua con sponde variabili o stabili. La fascia di rispetto decorre dalla sommità della sponda incisa.</p>	<p>Caso 1 – Corso d'acqua con sponde variabili o stabili: la fascia di rispetto decorre dalla sommità della sponda incisa.</p>
<p>Diagramma di Caso 2: Corso d'acqua con sponde stabili. La fascia di rispetto decorre dalla sommità dei manufatti di consolidamento e/o protezione.</p>	<p>Caso 2 – Corso d'acqua con sponde stabili (idoneamente consolidate o protette): la fascia di rispetto decorre dalla sommità dei manufatti di consolidamento e/o protezione.</p>



Nel caso in cui la morfologia lungo il corso d'acqua sia caratterizzata dalla presenza di scarpate o versanti con sponde stabili, la fascia di rispetto si sviluppa comunque sulla base della casistica sopra riportata e come graficamente di seguito esemplificato.



Quando invece le sponde non sono identificabili in quanto parte integrante del versante, come previsto dalla DGR X/2591/2014, la fascia di rispetto decorre dalla linea individuata dalla piena ordinaria che deve essere di volta in volta determinata.

A causa della scala di restituzione dell'elaborato cartografico e delle limitazioni della base aerofotogrammetria impiegata, non è stato possibile rappresentare fedelmente l'andamento delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e neppure valutarne l'ampiezza in ogni punto. Pertanto, per gli interventi prossimi ai corsi d'acqua e nelle porzioni in cui la fascia è determinata su base geometrica, l'ampiezza deve essere determinata di volta in volta in sito (con misure in orizzontale ed ortogonalmente ad ogni tratto del corso d'acqua).

- b) i limiti identificati su base ecologica, o correlati, o connessi ad emergenze paesistiche sono relativi alla **fascia E**. Sono riportati nell'allegato "*Individuazione del reticolo idrico minore e delle relative fasce di rispetto*", al quale si deve fare riferimento per la loro individuazione. Gli elementi ecologici o paesistici di riferimento, utilizzati per la delimitazione di questa fascia, sono correlati ad esigenze di conservazione e protezione delle caratteristiche paesistiche o dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze.

TITOLO V INTERVENTI, OPERE, ATTI O FATTI VIETATI, REGOLAMENTATI O LIBERI NELL'ALVEO, SULLE SPONDE E NELLE FASCE DI RISPETTO

Capo 1. Entro l'alveo e sulle sponde

Il presente capo disciplina gli interventi, le opere, gli atti ed i fatti vietati o regolamentati entro l'alveo, sulle sponde o sugli argini, come definiti all'Articolo 13.

Sono soggetti alla medesima disciplina anche i lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione (anche senza modifica di forma e condizioni d'utilizzo delle opere), con esclusione dei casi previsti all'Articolo 25 o di specifiche ulteriori esclusioni riportate nel presente Capo.

Gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sono liberi, purché non alterino o modifichino, anche temporaneamente ed indirettamente, le condizioni di esercizio delle opere esistenti.

Tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capo e ricadente entro l'alveo e sulle sponde, è da considerarsi libero (fatto salvo autorizzazioni di natura urbanistica – edilizia ed ambientale).

Articolo 14. Interventi, opere, atti e fatti vietati

Ad esclusione dei casi previsti al TITOLO VI, entro l'alveo e sulle sponde sono vietati i seguenti interventi, opere, atti e fatti:

- a) qualsiasi tipo di recinzione, comprese quelle amovibili, con esclusione dei casi di manifestazioni temporanee autorizzate (per la sola durata dell'evento e che non siano di pregiudizio per il deflusso di piena);
- b) cartelli pubblicitari di qualsiasi dimensione;
- c) modifiche morfologiche (scavi e/o riporti anche temporanei), tranne nei casi previsti dall'Articolo 26. Si intende incluso nel divieto anche il sommovimento in posto del terreno (aratura, bonifica del terreno, ecc.);
- d) piantumazione di alberi ed arbusti, tranne nei casi rientranti nelle opere di re-

gimazione, protezione e difesa di cui al TITOLO VI, e qualsiasi altra coltivazione non arborea od arbustiva che renda difficoltoso il deflusso delle acque, l'accesso e/o il transito dei mezzi meccanici per la manutenzione del corso d'acqua;

- e) coltivazioni di qualsiasi tipo che s'inoltrino entro i corsi d'acqua e che costringano la sezione di libero deflusso delle acque;
- f) smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura e/o esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, realizzazione di impianti di depurazione, scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo;
- g) qualsiasi tipo di attività, anche stagionale, che comporti una presenza continuativa di persone;
- h) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;
- i) sradicamento o l'abbruciamento di ceppaie lungo le sponde, tranne nei casi rientranti nelle opere di regimazione, protezione e difesa di cui al TITOLO VI;
- j) installazioni, pavimentazioni od interventi atti ad ostacolare i processi di crescita e di attecchimento delle essenze arboree, arbustive ed erbacee autoctone, al fine di conservare e ricostituire l'ambiente biologico e paesaggistico naturale. Quelle esistenti, a loro deperimento, non potranno essere rinnovate o sostituite;
- k) formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca o la caccia, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate dal divieto le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca o della caccia, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- l) alterazione dello stato, della forma, delle dimensioni, della resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori, o variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde e manufatti attinenti, tranne nei casi di intervento sulle opere di regimazione, protezione e difesa previsti al TITOLO VI;
- m) pascolo prolungato, l'abbeveramento (salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti) e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei canali pubblici e loro accessori;
- n) che possano nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- o) trasporto a galla dei legnami (divieto posto per le caratteristiche del reticolo idrografico minore che non consente il trasporto a galla dei legnami senza provocare instabilità lungo i corsi d'acqua).

Articolo 15. Interventi vietati/regolamentati: tombinature

Ai sensi dell'Art. 115 del d.lgs. 152/2006, è vietata la tombinatura dei corsi d'acqua, con esclusione dei casi di realizzazione di discariche, tutela della pubblica incolumità o per motivi d'igiene, fatti accertati dalla pubblica autorità competente.

Nei casi ammessi, le opere di tombinatura possono essere autorizzate o concesse, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, secondo i seguenti requisiti tecnici minimi inderogabili:

- a) deve essere garantita una sezione di deflusso netta interna di dimensioni minime di 1,00 (L) x 1,50 (H) metri (ovvero 1,50 m² minimo);
- b) deve essere previsto un pozzetto di ispezione ogni 10 metri di sviluppo del tratto tombinato, o con interasse minore se l'analisi progettuale effettuata lo richiede;
- c) deve essere predisposto un programma di mantenimento della sezione di deflusso di progetto ed effettuata la pulizia, almeno due volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- d) devono essere previste opere di intercettazione del trasporto di fondo e flottante nelle zone di imbocco. Di dette opere deve essere predisposto un adeguato programma di manutenzione.

Per quanto riguarda le opere di tombinatura autorizzate, anche in sanatoria o riconosciute ai sensi delle presenti norme, non se ne potrà disporre la rimozione tranne nei casi di accertato pregiudizio per la pubblica incolumità. Gli interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione delle tombinature esistenti dovranno conseguire il non pregiudizio per la pubblica incolumità di tali opere, anche mediante l'eventuale adozione di uno o più requisiti tecnici riportati nel presente Articolo.

Articolo 16. Interventi regolamentati: attraversamenti

Le opere di attraversamento, anche temporanee, sono autorizzate o concesse, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, purché non comportino, nemmeno con le opere collaterali od accessorie di protezione, restringimenti della sezione di deflusso o riduzione della pendenza del tratto di corso d'acqua in corrispondenza dell'attraversamento.

Per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore è vietata la realizzazione di attraversamenti con pile in alveo o sulle sponde.

a) Attraversamenti aerei per la viabilità

Per la progettazione degli attraversamenti (ponti e viadotti) si dovrà garantire, indipendentemente dalla luce netta e dall'utilizzo (viabilistico, pedonale, ciclabile, ecc.), un franco minimo tra quota di massima piena di progetto e quota di intradosso del ponte pari a 0,5 volte l'altezza cinetica della corrente, comunque non inferiore a 1,00 m e la quota dell'intradosso non potrà essere inferiore a quella del piano campagna contiguo al corso d'acqua. Oltre a ciò, deve essere sempre comunque garantita una sezione di deflusso netta interna di dimensioni minime di 1,50 x 1,50 metri (ovvero 2,25 m² minimo).

b) Attraversamenti aerei di servizi a rete

Sono ammessi gli attraversamenti aerei dei servizi a rete a cavo flessibile (elettricità, telefonia, dati, ecc.), purché l'altezza minima dall'alveo del cavo flessibile sia almeno cinque metri.

È vietata la realizzazione di attraversamenti aerei di servizi a rete in condotta rigida (tipo ponti – canale per acquedotti, fognature, metanodotti, ecc.) ai fini di preservare gli aspetti paesaggistici dei corsi d'acqua. Possono comunque essere realizzati attraversamenti aerei di servizi a rete in condotta rigida pur-

ché questi siano ancorati od annegati entro manufatti esistenti correlati alla viabilità.

È vietata la realizzazione di pali, pali di illuminazione o tralicci per qualunque utilizzo entro l'alveo e sulle sponde. Quelli esistenti, al loro deperimento, non potranno essere rinnovati o sostituiti.

Gli attraversamenti di canali o condotte di trasporto di fluidi a pelo libero sono ammessi solo attraverso sifoni. Per i ponti – canale esistenti, fatto salvo che questi siano tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, o comunque individuati come beni storico – architettonici da strumenti di pianificazione vigenti, non potranno essere rinnovati a loro deperimento.

c) Attraversamenti in subalveo

Sono sempre ammessi gli attraversamenti in subalveo di qualsiasi tipo.

Dovrà essere prevista adeguata protezione dell'attraversamento in subalveo in rapporto alla dinamica fluviale e con particolare riguardo all'erosione, garantendo comunque un franco minimo tra superficie dell'alveo e sottoservizio pari ad almeno 0,80 metri. Se l'alveo si sviluppa in roccia o su specifica analisi del progettista, il franco può essere inferiore.

d) Attraversamenti in alveo

Gli attraversamenti in alveo del corso d'acqua sono ammessi solo nel caso della viabilità (di qualsiasi tipo) e devono presentare caratteristiche idrauliche e paesistiche compatibili con la presenza del corso d'acqua. Non dovranno alterare la sezione di deflusso o la pendenza del profilo di fondo.

Articolo 17. Interventi vietati/regolamentati: opere ed infrastrutture longitudinali

Le opere ed infrastrutture longitudinali ai corsi d'acqua, diverse dalle opere previste al TITOLO VI, sono vietate.

Deroga a tale divieto è ammessa per le opere pubbliche o di interesse pubblico e/o di pubblica utilità entro il centro edificato delimitato ai sensi dell'Art. 18 della Legge 865/1971, ovvero quelle aree che, all'atto di adozione delle presenti norme, siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree di frangia. Nei casi ammessi, le opere ed infrastrutture longitudinali possono essere concesse e o assentite con nulla osta, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, purché non prevedano, anche con le opere collaterali, alcuna riduzione della sezione di deflusso esistente.

Articolo 18. Interventi regolamentati: opere di scarico

È vietata la realizzazione di manufatti di scarico in alveo; è però consentita la realizzazione in alveo, senza l'applicazione di ulteriori canoni quando previsti, di quelle opere collaterali finalizzate a rendere compatibile la dinamica idraulica dello scarico con il regime del corso d'acqua (smorzatori, ecc.).

È sempre ammessa la realizzazione dei manufatti di scarico sulle sponde, fatto salvo il rispetto di quanto disposto dal TITOLO VII riguardo alle massime quantità immesse nel corso d'acqua.

Il manufatto di scarico, per essere autorizzato e fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, dovrà essere previsto in modo tale che lo scarico avvenga nella medesima direzione di flusso della corrente. Si dovranno inoltre prevedere idonei accorgimenti tecnici per evitare la formazione di turbolenze nel corpo ricettore e/o l'innescare di fenomeni erosivi di fondo o di

sponda.

Il manufatto di scarico deve essere compatibile con l'assetto delle difese idrauliche esistenti o programmate, non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante e deve essere collocato superiormente alla quota del tirante di piena determinata secondo modalità contenute nel TITOLO XII o avere, sempre in caso di piena, un carico idraulico che impedisca fenomeni riflusso.

È consentita la realizzazione di nuove chiaviche di scolo attraverso gli argini e/o l'annullamento di quelle esistenti e, fatto salvo improcrastinabili ed immediate esigenze di natura idraulica, è soggetta ad autorizzazione.

Articolo 19. Interventi regolamentati: regolazione e/o derivazione delle acque superficiali

È sempre ammessa con concessione Provinciale ai sensi del RD 1775/1933 e/o dal RR 2/2006, su parere obbligatorio del Comune ma non vincolante, la realizzazione delle opere di derivazione di acque superficiali, sia temporanee che permanenti, anche quando finalizzate alla navigazione, e delle opere connesse al loro esercizio.

Quanto stabilito dal presente articolo non è soggetto a canone comunale, in quanto il canone di derivazione ha natura di corrispettivo per l'uso del bene pubblico sotteso e nella sua interezza⁽²³⁾ (uso del bene pubblico acqua ed uso del bene pubblico suolo).

Il parere obbligatorio del Comune dovrà valutare, per le opere di derivazione che si sviluppino trasversalmente e per l'intera sezione del corso d'acqua, le soluzioni che consentano il mantenimento della continuità ecologica del corso d'acqua, tra la porzione a monte e la porzione di valle dell'opera di derivazione (scale di rimonta dell'ittiofauna), ed i sistemi di rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) il cui quantitativo viene determinato in base alla normativa vigente.

Sono soggetti a medesima procedura anche i lavori, atti o fatti che possano alterare o modificare, anche temporaneamente ed indirettamente, le condizioni delle derivazioni esistenti.

Con esclusione delle procedure di autorizzazione unica di cui al d.lgs. 387/2003, per la realizzazione delle opere di derivazione permane comunque la necessità di ottenere specifiche autorizzazioni edilizio – urbanistiche e/o ambientali dagli enti competenti.

Il restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, anche attraverso demolizione con ricostruzione (senza modifica di forma, materiali e condizioni d'utilizzo) per le opere previste dal presente Articolo, già autorizzate o concesse e che non hanno generato problemi per la pubblica incolumità, sono liberi in considerazione della prevalenza degli interessi pubblici di tali fatti od atti rispetto alle necessità di controllo dal punto di vista idraulico.

Articolo 20. Interventi regolamentati: derivazione di acque sotterranee

È sempre ammessa con concessione Provinciale ai sensi del RD 1775/1933 e/o dal RR 2/2006, su parere obbligatorio del Comune ma non vincolante, la realizzazione di opere per la derivazione delle acque sotterranee.

Quanto stabilito dal presente articolo non è soggetto a canone comunale, in

²³ Sentenza 20 settembre 1984, n. 19, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

quanto il canone di derivazione ha natura di corrispettivo per l'uso del bene pubblico sotteso e nella sua interezza⁽²⁴⁾ (uso del bene pubblico acqua ed uso del bene pubblico suolo).

Le opere di derivazione non dovranno prevedere alcuna riduzione della sezione di deflusso esistente e non devono modificare, anche con le opere collaterali, la dinamica del corso d'acqua. Si dovrà prevedere, al fine di preservare la naturalità del corso d'acqua e se tecnicamente possibile, che lo scarico di troppo pieno (se previsto) sia rilasciato nel corso d'acqua in corrispondenza dell'opera di captazione.

Il parere obbligatorio del Comune dovrà valutare, per le opere di derivazione che si sviluppano trasversalmente e per l'intera sezione del corso d'acqua, le soluzioni che consentano il mantenimento della continuità ecologica del corso d'acqua, tra la porzione a monte e la porzione di valle dell'opera di derivazione (scale di rimonta dell'ittiofauna), ed i sistemi di rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) il cui quantitativo viene determinato in base alla normativa vigente.

Sono soggetti a medesima procedura anche i lavori, atti o fatti che possano alterare o modificare, anche temporaneamente ed indirettamente, le condizioni delle derivazioni esistenti.

Permane comunque la necessità di ottenere le specifiche autorizzazioni edilizio – urbanistiche e/o ambientali dagli enti competenti per la realizzazione delle opere.

Il restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, anche attraverso demolizione con ricostruzione (senza modifica di forma, materiali e condizioni d'utilizzo) per le opere previste dal presente Articolo, già autorizzate o concesse e che non hanno generato problemi per la pubblica incolumità, sono liberi in considerazione della prevalenza degli interessi pubblici di tali fatti od atti rispetto alle necessità di controllo dal punto di vista idraulico.

Articolo 21. Interventi vietati/regolamentati: costruzione e modifiche d'uso del suolo

Sono vietati gli interventi di nuova costruzione entro l'alveo e le sponde e relativa proiezione verso l'alto od il basso. Sono altresì vietati gli interventi di ristrutturazione urbanistica che non contemplino misure di riqualificazione dell'ambiente fluviale e riduzione della pericolosità connessa al corso d'acqua o includano interventi previsti dal TITOLO VIII.

Per i manufatti esistenti, quando non di pregiudizio per la pubblica incolumità o soggetti a rischio rilevante, previa autorizzazione o concessione e fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dall'Art. 3, lettere a), b) e c) del DPR 380/2001 e di recupero dei sottotetti, o gli interventi di demolizione senza ricostruzione. Per i manufatti esistenti e per i quali è necessario realizzare un miglior inserimento ambientale o siano collocati entro il centro edificato delimitato ai sensi dell'Art. 18 della Legge 865/1971, ovvero quelle aree che, all'atto di adozione delle presenti norme, siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree di frangia, sono consentiti anche gli interventi previsti dalla lettera d) dell'Art. 3 del DPR 380/2001 e sopralzi degli edifici esistenti purché si conseguano migliori condizioni di sicurezza.

Nel caso che i manufatti edilizi esistenti siano di pregiudizio per la pubblica inco-

²⁴ Sentenza 20 settembre 1984, n. 19, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

luminà e/o soggetti a rischio rilevante, anche a seguito dell'adozione di misure di mitigazione del rischio e previa verifica dell'inattuabilità o non convenienza degli interventi previsti al TITOLO VIII, si applica quanto previsto dall'Art. 18bis delle NdA del PAI, ovvero quanto previsto dall'Art. 1, c. 21 della Legge 308/2004. In questo caso il Comune, in sede di formazione del PGT o di Piani particolareggiati o degli altri strumenti urbanistici attuativi, anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, individua le aree destinate all'edilizia residenziale, alle attività produttive ed all'edificazione rurale nelle quali si vincola il trasferimento dei manufatti edilizi esistenti che sono di pregiudizio per la pubblica incolumità o soggetti a rischio rilevante. Negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti dovranno essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari degli edifici esistenti che siano di pregiudizio per la pubblica incolumità o soggetti a rischio rilevante. I valori dei terreni espropriati ai fini della rilocalizzazione sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio fluviale libere da immobili, come stabilito dall'Art. 1, c. 22 della Legge 308/2004.

In luogo dell'applicazione del comma precedente, i fabbricati non vincolati ai sensi del d.lgs 42/2004 e ricadenti in alveo o nelle fasce di rispetto possono essere demoliti e ricostruiti in aree idrogeologicamente idonee; per attuare tale trasferimento si potrà fare riferimento alle previsioni dell'art. 14 del DPR 380/2001 per via del preminente interesse pubblico dato dall'integrale messa in sicurezza dei fabbricati, il tutto senza costi per la pubblica amministrazione.

Nel caso che i manufatti edifici esistenti e/o loro accessori e/o pertinenze siano di pregiudizio per la pubblica incolumità e/o soggetti a rischio rilevante ma siano anche vincolati ai sensi d.lgs. 42/2004, o comunque individuati come beni storico – architettonici da strumenti di pianificazione vigenti, non potrà essere applicato quanto previsto al comma precedente. In quest'ultimo caso si dovranno prevedere solo interventi in grado di garantire la tutela, protezione e salvaguardia del bene tutelato, eventualmente ricorrendo a quanto previsto dal TITOLO VIII.

In caso di interventi ai sensi del presente Articolo ed ad esclusione del caso di trasferimento di cui all'Art. 18bis delle NdA del PAI o simili, il soggetto attuatore è sempre tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e/o a persone comunque derivanti dalla presenza del corso d'acqua.

Capo 2. Entro la fascia di rispetto NA

Il presente capo disciplina gli interventi, le opere, gli atti ed i fatti vietati o regolamentati entro la fascia di rispetto NA, delimitata planimetricamente con i criteri stabiliti dall'Articolo 13.

Sono soggetti alla medesima disciplina anche i lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione (anche senza modifica di forma e condizioni d'utilizzo delle opere), con esclusione dei casi previsti all'Articolo 25 o di specifiche ulteriori esclusioni riportate nel presente Capo.

Sono comunque vietati entro la fascia di rispetto NA gli interventi, le opere, gli atti ed i fatti per la cui realizzazione si renda necessario effettuare uno o più degli interventi vietati dal Capo 1.

Tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente capo relativamente alla fascia NA è da considerarsi libero (fatto salvo autorizzazioni di natura urbanistica – edilizia ed ambientale).

Articolo 22. Interventi, opere, atti e fatti vietati

Ad esclusione dei casi previsti al TITOLO VI, nella fascia di rispetto NA sono vietati i seguenti interventi, opere, atti e fatti:

- a) opere di urbanizzazione secondaria
- b) opere di urbanizzazione primaria, per una fascia di 4 metri dal corso d'acqua ed indipendentemente dal soggetto giuridico attuatore. Riguardo a tale divieto, sono previste le seguenti eccezioni:
 1. Deroga al divieto è ammessa esclusivamente entro il centro edificato delimitato ai sensi dell'Art. 18 della Legge 865/1971, ovvero in quelle aree che, all'atto di adozione delle presenti norme, siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree di frangia ed in assenza di occupazione di aree demaniali. Quanto previsto dal presente comma è ammissibile solo nel caso non si incida, in modo assoluto e nemmeno con le opere collaterali od accessorie di protezione, sulle modalità di deflusso delle acque, sull'accessibilità al corso d'acqua e comportino restringimenti della sezione di deflusso o riduzione della pendenza del tratto di corso d'acqua;
 2. Deroga al divieto è ammessa⁽²⁵⁾ in assenza di occupazione di aree demaniali per la realizzazione di percorsi ciclopedonali e naturalistici che non alterino i valori naturali esistenti, favoriscano la fruizione e che non incidano, in modo assoluto e nemmeno con le opere collaterali od accessorie di protezione, sulle modalità di deflusso delle acque, sull'accessibilità al corso d'acqua e comportino restringimenti della sezione di deflusso o riduzione della pendenza del tratto di corso d'acqua.
- c) qualsiasi tipo di recinzione fissa (cioè con fondazioni, assimilabili ai fabbricati) sia essa trasversale o longitudinale all'andamento del corso d'acqua, per una fascia di 4 metri dal corso d'acqua ed indipendentemente dal soggetto giuridico attuatore. Sono consentite in assenza di occupazione di aree demaniali, con nulla osta e fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, le recinzioni destinate alla tutela delle aree edificate e relative pertinenze entro il centro edificato delimitato ai sensi dell'Art. 18 della Legge 865/1971, con clausola di non indennizzabilità (sia per la rimozione sia per l'eventuale reintegro della recinzione) in caso d'intervento ai sensi dell'Articolo 26. Non sono soggette a tale restrizione, previa verifica dell'Ente Competente, le recinzioni con funzione di tutela della pubblica incolumità o destinate a delimitare aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per ricerche o studi scientifici. Le siepi di delimitazione delle aree di proprietà sono assimilate a recinzioni fisse. In ogni caso le recinzioni devono sempre consentire il transito lungo le sponde in asciutto (anche durante eventi straordinari) del personale addetto alla sorveglianza idraulica;
- d) cartelli pubblicitari di qualsiasi dimensione;

²⁵ La deroga è prevista ai fini di mantenere la compatibilità delle presenti norme con atti di pianificazione sovracomunale adottati dalla Giunta Regionale (esempio PTC di Parchi, ecc.), che consentono e favoriscono la realizzazione di strutture per la fruizione ciclopedonale delle aree in fregio ai corsi d'acqua.

- e) modifiche morfologiche (scavi e/o riporti anche temporanei), tranne nei casi previsti dall'Articolo 26. Si intende incluso nel divieto, per una fascia di 4 metri dal corso d'acqua, anche il sommovimento del terreno (bonifica del terreno, coltivazioni professionali, ecc..);
- f) coltivazione, per una fascia di 4 metri dal corso d'acqua, di alberi, arbusti o siepi e di qualsiasi altra essenza non arborea od arbustiva che renda difficoltoso l'accesso e/o il transito dei mezzi meccanici per la manutenzione del corso d'acqua. Per le altre piantagioni si osserva una distanza minima pari 4 metri. È comunque ammessa la piantagione di alberi ed arbusti nei casi rientranti nelle opere di regimazione, protezione e difesa di cui al TITOLO VI;
- g) qualsiasi tipo di attività, anche stagionale, che comporti una presenza continuativa di persone;
- h) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio;
- i) alterazione dello stato, della forma, delle dimensioni, della resistenza e della convenienza all'uso dei manufatti attinenti gli argini, i loro accessori, le opere di difesa delle sponde e manufatti attinenti, tranne nei casi di intervento sulle opere di regimazione, protezione e difesa previsti al TITOLO VI;
- j) smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura e/o esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti. Per le operazioni di recupero rifiuti, potranno essere mantenute quelle in atto al momento di adozione delle presenti norme, anche a seguito di rinnovo/modifica/estensione delle autorizzazioni in atto.

Articolo 23. Interventi, opere, atti o fatti regolamentati in relazione a quanto consentito dal Capo 1

Il presente Articolo disciplina, entro la fascia di rispetto NA, tutti gli interventi, le opere, gli atti ed i fatti necessari per dare giusto compimento a quanto consentito al Capo 1 secondo le modalità dallo stesso stabilite, o per dare corso ai divieti in esso previsti.

Pertanto, nella fascia di rispetto NA:

- a) sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto previsto e consentito ai sensi dell'Articolo 15;
- b) sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto ammissibile ai sensi dell'Articolo 16; sono estesi alla fascia di rispetto NA i divieti riportati al punto b) dello stesso Articolo 16;
- c) sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto previsto e consentito ai sensi dell'articolo dell'Articolo 17, dell'Articolo 18 e dell'Articolo 19;
- d) sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto pre-

visto ai sensi dell'Articolo 20; è estesa anche alla fascia di rispetto NA la possibilità di realizzazione opere di derivazione delle acque sotterranee eventualmente presenti nella fascia stessa, per le quali si applicano i medesimi criteri stabiliti dallo stesso Articolo 20;

- e) sono estesi a questa fascia di rispetto, secondo le medesime modalità stabilite dall'Articolo 21, i divieti che riguardano la nuova costruzione e la ristrutturazione urbanistica. Nel caso di effettuazione degli interventi ammessi dall'Articolo 21, in luogo dell'autorizzazione o concessione è previsto il rilascio di nulla osta o, se ne ricorrono i presupposti, della concessione.

Capo 3. Entro la fascia di rispetto E

Il presente capo disciplina gli interventi, le opere, gli atti ed i fatti vietati o regolamentati entro la fascia di rispetto E, delimitata con i criteri stabiliti dall'Articolo 13.

I vincoli di conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze previsti da questa fascia si sovrappongono, integrandoli, ai vincoli degli altri tipi di fascia, quando queste siano presenti. In caso di incompatibilità con la disciplina degli altri tipi di fascia, quelle stabilite dalla presente fascia prevalgono su tutte le altre.

Pertanto si sono definite delle porzioni omogenee di fascia di rispetto E, che sono riportate con apposito identificativo nell'elaborato "*Individuazione del reticolo idrico minore e delle relative fasce di rispetto*".

Tutto quanto non espressamente vietato o disciplinato dal presente capo è da considerarsi libero.

Articolo 24. Porzione in cui le caratteristiche paesistiche e/o i caratteri naturali sono fortemente alterati ad opera dell'uomo, ma con potenzialità di ricostituzione delle valenze paesistiche, anche attraverso lo sviluppo della fruizione ricreativa, educativa e sociale

Le aree incluse in questa porzione presentano caratteristiche paesistiche o naturali fortemente alterate ad opera dell'uomo ma presentano elevate potenzialità di ricostituzione dell'ambiente (anche non necessariamente con caratteristiche primigenie) e finalizzate allo sviluppo ricreativo, educativo e sociale; tale obiettivo è prevalente rispetto all'esercizio economico dell'agricoltura e dell'arboricoltura. Si impone pertanto la necessità di prevedere delle restrizioni o previsioni correttive riguardo alle opere, atti o fatti ammissibili dal Capo 1.

Le finalità perseguite con il presente articolo possono essere programmate ed incentivate tramite convenzioni con il proprietario, possessore o detentore delle aree.

Sono pertanto vietati in modo assoluto, quando non in contrasto con la necessità di ricostituzione dell'ambiente paesistico o per lo sviluppo ricreativo, educativo e sociale:

- a) gli interventi ammissibili ai sensi dell'Articolo 18;
- b) gli interventi di nuova costruzione con esclusione dei casi in cui questa sia strettamente funzionale allo sviluppo socio – ricreativo dell'ambiente fluviale. Per la realizzazione delle attrezzature deve essere privilegiato un assetto che valorizzi le caratteristiche ambientali dell'area, pur consentendo l'inserimento di elementi per favorirne la fruizione (panchine, tavoli da pic-nic, servizi igie-

nici). Le superfici pavimentate devono essere realizzate con materiali filtranti. In tali aree non è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive, ma la sola installazione di strutture per il gioco dei bambini.

Sono sempre consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e con contestuale riqualificazione delle aree.

Deroga⁽²⁵⁾ al divieto di nuova costruzione è ammessa, con concessione od autorizzazione e fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente e con esclusione delle aree ricadenti in alveo e sulle sponde, per la realizzazione di percorsi ciclopedonali che non alterino i valori naturali esistenti, ne favoriscano la fruizione e che non incidano, in modo assoluto e nemmeno con le opere collaterali od accessorie di protezione, sulle modalità di deflusso delle acque, sull'accessibilità al corso d'acqua e comportino restringimenti della sezione di deflusso o riduzione della pendenza del corso d'acqua.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono ammessi solo se volti alla ricostituzione dell'ambiente naturale (anche non necessariamente con caratteristiche primigenie) e/o di sviluppo ricreativo, educativo e sociale.

- c) gli interventi di taglio del bosco con caratteristiche primigenie contemplato all'Articolo 26;
- d) gli interventi ammissibili dal TITOLO VIII;
- e) la sdemanializzazione delle aree del demanio fluviale;
- f) cartelli pubblicitari di qualsiasi dimensione;
- g) modifiche morfologiche (scavi e/o riporti anche temporanei). Possono invece essere favoriti interventi di scavo, riporto e modifiche morfologiche contemplati dall'Articolo 26 solo ai fini dell'incremento della potenzialità socio – ricreativa dell'ambiente fluviale.
- h) smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura e/o esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti.

TITOLO VI INTERVENTI D'URGENZA, DI PROTEZIONE, DIFESA E MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA

Nel caso la Comunità Montana competente stili un proprio regolamento, questo prevarrà sulle norme incompatibili di cui al presente titolo.

Articolo 25. Interventi ammissibili in casi particolari

Sono ammessi, quando il caso con semplice preventiva comunicazione scritta al Comune, o semplice comunicazione verbale se l'urgenza lo richiede, i seguenti atti, fatti od opere che ricadano anche parzialmente entro l'alveo, sulle sponde o nelle fasce di rispetto:

1. attività che rivestano carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e/o della sicurezza delle opere idrauliche;
2. atti, fatti od opere che il Comune dovesse disporre al fine di migliorare od adeguare le opere autorizzate od in corso di riconoscimento o sanatoria, ad esclusione degli interventi assimilabili a nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica;
3. interventi di riparazione delle strutture a rete (strade, condutture di acqua, gas, a linee elettriche e telefoniche, ecc.) e delle eventuali strutture rese pericolanti a seguito o durante eventi di piena e che per la loro collocazione pos-

sano, in caso di cedimento, costituire minaccia per il regolare deflusso delle acque ovvero che in mancanza di intervento, precludano ad uno o più utenti la fornitura di un servizio pubblico. Si applicano comunque i divieti previsti punto b) dall'Articolo 16.

Gli interventi effettuati ai sensi del presente Articolo sono in deroga alle procedure autorizzative di competenza comunale vista la finalità di tutela della pubblica incolumità e l'indifferibilità degli stessi, ferma restando comunque l'obbligatoria trasmissione al comune dei dettagli tecnico/progettuali di quanto attuato. Il Comune si riserva la possibilità di imporre successivi interventi correttivi.

Articolo 26. Interventi di rimozione di materiali e taglio della vegetazione

L'attività estrattiva entro le aree del demanio fluviale e lacuale è vietata ai sensi dell'Art. 37 della LR 14/1998; tale divieto viene esteso a tutti i corsi d'acqua e relative sponde, oltre che a tutte le fasce di rispetto, indipendentemente dalla condizione giuridica dei terreni.

Il divieto non si applica agli interventi di rimozione di materiali presenti in alveo e/o nelle fasce di rispetto, sia essi sciolti o litoidi, quando finalizzati al miglioramento dell'officiosità idraulica del corso d'acqua o sua rinaturalizzazione, intendendosi con ciò anche l'incremento della potenzialità socio – ricreativa dell'ambiente fluviale.

Nei casi ammessi, previa autorizzazione o concessione e fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, per la rimozione dei materiali presenti in alveo e nelle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po" dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (approvata con DPCM 24 luglio 1998) per tutti i corsi d'acqua del reticolo idrico.

L'asportazione di materiali è quindi consentita nei seguenti casi:

- a) conservazione della sezione utile di deflusso e al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture;
- b) mantenimento della officiosità dei mandracchi di accesso ai porti fluviali e relativi imbocchi;
- c) mantenimento dell'officiosità dei canali di scarico e del volume utile di ritenzione previsto dal progetto dei bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico, ferme restando le disposizioni di cui alla L. 319/1976 e sue modificazioni e al d.lgs. 152/2006;
- d) interventi di difesa e sistemazione idraulica;
- e) interventi di rinaturalizzazione degli ambiti fluviali;
- f) come stabilito dal DPCM 24 maggio 2001, asportazioni manuale di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;

Nell'atto di assenso dovranno essere indicate le modalità per l'eventuale deposito temporaneo in loco dei materiali movimentati, se richiesto dal progetto, al fine di limitare il pericolo in caso di evento di piena.

Il taglio del bosco sulle ripe ed in alveo, quando non di pregiudizio riguardo all'officiosità idraulica del corso d'acqua, è consentito esclusivamente nei casi di locale presenza di buoni popolamenti delle specie autoctone, presenze di fitopatie e/o attacchi parassitari, individui o polloni in soprannumero, previo ottenimento nulla osta o concessione, e salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni dell'Ente

Competente che può anche prescrivere interventi finalizzati alla rinnovazione naturale ed al miglioramento della fertilità del suolo, nonché prevedere la piantagione di un congruo numero di piantine forestali della/e specie opportuna/e.

È sempre ammesso, con semplice nulla osta, ogni intervento atto a contenere o ridurre il contingente di specie invadente nei boschi (sono considerate "specie invadenti" le piante non autoctone, vigorose, altamente concorrenziali rispetto agli analoghi autoctoni e quindi capaci di ostacolare o impedire lo sviluppo di questi ultimi).

L'asportazione di tronchi, alberi od arbusti morti, anche trasportati dalla corrente, è libera. Il taglio della vegetazione, la rimozione di ingombri e/o di rifiuti ostacolanti il deflusso delle acque in caso di piena, non è soggetto ad alcun provvedimento autorizzativo, ma va eseguito su disposizione Sindacale o dell'apparato tecnico del Comune.

Articolo 27. Opere di protezione e difesa

Le opere di protezione e difesa, previa autorizzazione o concessione o nulla osta e fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, dovranno essere realizzate solo quando effettivamente necessarie e, comunque, non potranno:

- ♦ ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- ♦ ridurre la sezione di deflusso esistente;
- ♦ deviare la corrente verso la sponda opposta;
- ♦ prevedere l'impermeabilizzazione dell'alveo.

In ogni caso la realizzazione delle opere di protezione e difesa dovrà garantire la possibilità di accesso all'alveo con mezzi meccanici per le operazioni di manutenzione eventualmente necessarie e consentire, comunque, le attività di polizia idraulica di sorveglianza in asciutto.

La realizzazione di muri spondali verticali o difese radenti aventi elevata pendenza (maggiore di 45°) è vietata ad esclusione dei casi di tutela della pubblica incolumità. Ulteriore deroga a tale divieto è ammessa esclusivamente entro il centro edificato delimitato ai sensi dell'Art. 18 della Legge 865/1971, ovvero in quelle aree che, all'atto di adozione delle presenti norme, siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree di frangia.

La realizzazione delle opere di protezione e difesa dovrà coniugare la necessità di tutela della pubblica incolumità e protezione delle colture agricole, abitati o manufatti (anche solamente in progetto) con l'ecosistema fluviale. La realizzazione dovrà essere inoltre coerente con la tendenza evolutiva dell'alveo, assicurando comunque l'esclusione di forme di canalizzazione che comportino la chiusura dei rami secondari e delle lanche, garantendo il mantenimento e, ove possibile, l'ampliamento delle zone golenali o di esondazione con funzioni di espansione della piena, nonché con rimozione degli ostacoli strutturali al deflusso delle piene, e nel rispetto dei disposti di cui al c. 4, art. 115 del d.lgs. n. 152/2006.

Pertanto gli interventi di protezione e difesa devono utilizzare esclusivamente le tecniche di ingegneria naturalistica previste dalla DGR VI/48740/2000, dalla DGR VI/6586/1995, e dalla DGR V/50989/1994. Deroga a ciò, ai fini della realizzazione delle opere con modalità e materiali tradizionali, è consentita esclusivamente per motivi di urgenza connessi alla difesa di insediamenti civili, industriali ed infrastrutturali.

TITOLO VII SCARICHI**Articolo 28. Criterio generale**

Gli scarichi devono essere autorizzati dalla Provincia, ai sensi del d.lgs. 152/2006, riguardo la qualità delle acque scaricate in corso d'acqua superficiale. Sono esclusi da questo principio generale gli scarichi di acque meteoriche (RR 4/2006, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 3 del medesimo regolamento).

Al Comune compete l'autorizzazione degli scarichi esclusivamente sotto il profilo quantitativo delle acque recapitate nel corpo ricettore, nonché della compatibilità del manufatto di scarico con la dinamica del corso d'acqua appartenente al reticolo idrico minore.

Fermo restando l'ottenimento delle autorizzazioni previste dalle presenti norme e con le limitazioni previste dal presente titolo (compatibilità idraulica con il corso d'acqua), gli scarichi sono sempre ammessi⁽²⁶⁾.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui si origina lo scarico, in quanto unico soggetto al corrente delle effettive caratteristiche tecniche dello stesso. Ove più entità utilizzino lo stesso manufatto di scarico, deve essere costituito un Consorzio⁽²⁷⁾ per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività/fondi dei consorziati. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, in analogia a quanto previsto dal c. 2 dell'Art. 124 del d.lgs. 152/2006, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del Consorzio in caso di mancato rispetto dell'autorizzazione.

Nel caso di scarichi soggetti ad autorizzazione provinciale prevista dall'Art. 124 del d.lgs. 152/2006, l'autorizzazione provinciale può essere attuata solo se lo scarico è idraulicamente compatibile con il regime del corso d'acqua. All'autorizzazione comunale si attribuisce medesima durata a quella del provvedimento previsto dall'Art. 124 del d.lgs. 152/2006, oltre che dall'essere tacitamente rinnovabile, fatto salvo:

- a) che non siano intervenute modifiche relativamente alla quantità di acqua scaricata;
- b) non siano modificate le opere relative al manufatto di scarico;
- c) non siano intervenute alterazioni del regime idraulico del corso d'acqua;
- d) sia aggiornata la cauzione entro 90 giorni dalla scadenza della autorizzazione secondo i canoni che saranno allora vigenti o, comunque, quanto previsto dall'apposito Disciplinare;
- e) permanga in capo al richiedente l'autorizzazione prevista dal d.lgs. 152/2006, a seguito di rinnovo di quest'ultima.

Nel caso di scarichi non soggetti ad autorizzazione provinciale, l'autorizzazione comunale ha durata di 30 anni.

Nel caso di scarichi entro corsi d'acqua che esclusivamente spagliano nei campi, quando questa è accompagnata dall'autorizzazione provinciale prevista dal d.lgs. 152/2006, anche senza atto specifico congloba anche l'assenso comunale eventualmente contemplato dai RR 3/2006 e RR 4/2006 nei casi dagli stessi previsti.

²⁶ Ciò anche in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 1043 del Codice Civile

²⁷ Come stabilito dall'Articolo 66 del RD 523/1904. Il consorzio è costituito ai sensi dell'Articolo 1100 e seguenti del Codice Civile.

In questi casi, la durata dell'autorizzazione comunale è analoga a quella dall'autorizzazione provinciale.

Articolo 29. Divieto di scarichi sul suolo entro aree disciplinate dal Capo 1

Ai fini di preservare la qualità dei corsi d'acqua, è fatto divieto di effettuare scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, di acque meteoriche di dilavamento o acque oggetto di trattamento appropriato entro aree disciplinate dal Capo 1.

Non si configura come scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, lo smaltimento di acque in corso d'acqua riportato nell'elenco di cui all'Articolo 1, ancorché con portata naturale nulla per oltre 120 giorni, oppure in un corpo idrico non significativo. In questo caso l'atto autorizzativo tiene conto del periodo di portata nulla e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire la stabilità del corpo ricettore in caso di eventi meteorici eccezionali.

Articolo 30. Controllo delle autorizzazioni

Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 in materia di controlli da parte della Provincia sulla qualità delle acque scaricate, il Comune è l'autorità competente per il controllo degli scarichi sotto il profilo quantitativo delle acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo idrico minore.

Come stabilito dal RD 523/1904 ed in analogia dell'Art. 129 del d.lgs. 152/2006, il soggetto incaricato del controllo da parte del Comune è autorizzato ad eseguire le ispezioni necessarie all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico ed al terminale dello stesso.

Articolo 31. Scarichi non soggetti ad autorizzazione

Non sono soggetti ad alcuna autorizzazione, ma a semplice comunicazione scritta al Comune (anche integrata entro la richiesta del Permesso a costruire o altro atto assimilabile) gli scarichi provvisori della durata non superiore a novanta giorni e correlati a:

- a) smaltimento di acque per l'aggettamento di scavi connessi ad interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova costruzione, purché tali scavi non siano eseguiti con tecniche che comportino una compromissione della qualità delle acque (trivellazioni con fanghi/consolidanti, infilaggi con resine, ecc..) e che lo smaltimento sia sospeso durante eventi di crisi idraulica del corpo ricettore;
- b) smaltimento di acque durante eventi meteorici intensi ed in conseguenza di allagamenti, straripamenti od esondazione;
- c) convogliamento ad un corso d'acqua di sorgenti, risorgive, o comunque di acque di falda senza che siano state oggetto di utilizzo, anche indiretto. In questo caso non si applica il vincolo temporale stabilito al comma uno;

A tali scarichi non si applicano i canoni.

Non è inoltre soggetto ad autorizzazione comunale⁽²⁸⁾ lo scarico di acque meteo-

²⁸ Tale esclusione è basata sulla simulazione di quanto riportato all'Articolo 34 in applicazione di quanto riportato al punto 8, nella sezione "Revisione ed integrazione dei criteri di pianificazione delle fognature" del documento "Criteri di pianificazione

riche provenienti da lotto di dimensioni complessive non superiori a 2000 m² e superficie scolante (impermeabile) interna al lotto inferiore a 300 m², salvo comunque l'osservanza di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 e dal RR 4/2006, dalle delle norme urbanistico – edilizie ed ambientali. In luogo dell'autorizzazione, al fine dell'applicazione degli eventuali canoni, è obbligatoria una comunicazione scritta al Comune nella quale siano indicati i dati del titolare dello scarico, lo schema del sistema di raccolta e smaltimento delle acque oltre che del manufatto di scarico e le portate stimate secondo la metodologia riportata al punto c) dell'Articolo 33. Quest'ultima comunicazione deve essere effettuata anche nel caso di variazioni delle superfici scolanti o titolare dello scarico.

Articolo 32. Modifica delle condizioni che danno luogo agli scarichi

Per gli insediamenti, edifici od installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico con condizioni di esercizio diverse da quelle preesistenti, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

Deve essere effettuata una comunicazione scritta al Comune anche nel caso di modifica del titolare dell'autorizzazione allo scarico, anche al fine di adeguare i provvedimenti per la riscossione dei canoni stabiliti dalla Regione Lombardia.

Articolo 33. Calcolo portate convogliate allo scarico

Ad esclusione dei casi riportati in Articolo 31, all'istanza di autorizzazione allo scarico deve essere allegata la determinazione della quantità complessiva di acqua smaltita attraverso la seguente metodologia:

- a) per gli agglomerati urbani od industriali, quando non siano disponibili dati dimensionali degli impianti di trattamento delle acque reflue, le portate smaltite dal manufatto di scarico dovranno essere determinate in base all'Appendice F del PTUA;
- b) per gli insediamenti isolati si dovrà determinare l'effettivo carico insediativo (Abitanti Equivalenti) e calcolare poi le portate in base all'Appendice F del PTUA;
- c) fatti salvi i casi di esclusione previsti dall'Articolo 31, per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dovrà essere determinata la quantità di acqua da collettare nel corso d'acqua in base ai parametri di possibilità climatica riportati all'Articolo 61, impiegando il tempo di ritorno di 20 anni e con i seguenti coefficienti di deflusso: 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate, 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate od assimilabili (in analogia a quanto stabilito dal RR 4/2006).

La durata dell'evento meteorico da considerare, fatto salvo una dettagliata verifica progettuale del sistema di raccolta e collettamento delle acque meteoriche al fine di determinare compiutamente il tempo di corrivazione del sistema, deve essere posto pari a 15 minuti.

Articolo 34. Verifica di compatibilità idraulica dello scarico con il corso d'acqua

Ad esclusione dei casi riportati in Articolo 31, all'istanza di autorizzazione allo sca-

in rapporto alla gestione delle risorse idriche Lombarde" del Piano Regionale Risanamento Acque. Infatti, fino a circa 2000 m² di superficie scolante, considerata la dimensione media dei bacini idrografici del reticolo idrico minore e le aree potenzialmente edificabili, la quantità d'acqua recapitata è sempre minore al valore soglia stabilito dalla documentazione citata.

rico deve essere allegata la verifica di compatibilità del manufatto di scarico con il regime idraulico del corso d'acqua.

Inoltre, nel caso che la portata addotta attraverso il manufatto di scarico, determinata con le procedure stabilite dall'Articolo 33, sia superiore al dieci per cento⁽²⁹⁾ della portata del corso d'acqua in caso di piena (determinata per una piena con tempo di ritorno di 100 anni) o la portata a regime come determinata all'Articolo 64, deve anche essere verificata l'idoneità del corso d'acqua a ricevere la quantità di acqua addotta. In casi particolari può essere comunque richiesta, da parte del Responsabile del procedimento, la verifica di compatibilità.

Le verifiche riguardo ai manufatti di scarico ed alle acque immesse nel corso d'acqua sono:

- a) La compatibilità del manufatto di scarico con il regime idraulico del corso d'acqua deve identificare la quota dove collocare la base del manufatto; rappresenta la quota del tirante di piena, determinata in corrispondenza del manufatto e con tempo di ritorno di 100 anni, incrementata di +30 centimetri. Nel caso vi sia una forte escursione tra il livello della piena di riferimento e l'alveo di piena ordinaria, sia per evitare la formazione di fenomeni di erosione correlati all'azione delle acque di scarico sia per contenere la necessità di manufatti di dissipazione, è ammessa la realizzazione di un'unica bocca di scarico con due aperture; un'apertura, ubicata alla medesima quota del tirante di piena ordinaria, sarà funzionante quando il corso d'acqua presenta portate ordinarie ed una, a quota maggiore e rispondente ai criteri precedentemente riportati, funzionante in caso di eventi eccezionali.

In alternativa alla collocazione fisica dell'apertura della bocca di scarico superiormente alla quota della piena, si può prevedere una quota differente ma deve essere comunque garantito un carico idraulico che impedisca fenomeni di riflusso con la quota di piena avente $T_r=100$ anni maggiorata di +30 cm.

- b) La verifica dell'idoneità del corso d'acqua a ricevere la quantità di acqua addotta attraverso il manufatto di scarico, nei casi in cui è richiesta, determina la quantità massima di acqua che può essere accettata dal corso d'acqua senza creare pregiudizio per la pubblica incolumità.

Per tale verifica si dovrà considerare un tratto di corso d'acqua di almeno 100 metri a valle dal punto di immissione e verificare che la portata di piena, con $T_r=100$ anni ed incrementata dalla quantità di acqua proveniente dal manufatto di scarico oltre che dalla quantità massima nominale degli scarichi⁽³⁰⁾ presenti nei 100 metri a monte, possa transitare attraverso punti singolari eventualmente presenti (ponti, restringimenti puntiformi dell'alveo, ecc.), senza esondare o creare pregiudizio per la pubblica incolumità.

Fatto salvo che le verifiche idrauliche previste ai due commi precedenti non impongano parametri più restrittivi, il dimensionamento delle vasche di laminazione, quando richieste o necessarie, ci si dovrà basare su un rilascio massimo di 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile⁽³¹⁾. Nel caso che

²⁹ Tale esclusione è riportata al punto 8, nella sezione "Revisione ed integrazione dei criteri di pianificazione delle fognature" del documento "Criteri di pianificazione in rapporto alla gestione delle risorse idriche Lombarde" del Piano Regionale Risanamento Acque.

³⁰ Numero degli scarichi e quantità di acqua nominalmente proveniente dagli stessi sono dati che devono essere obbligatoriamente resi disponibili dal Comune, quando in suo possesso. In caso di non disponibilità di questi dati da parte del Comune, fatto salvo che l'osservazione in loco non evidenzii altrimenti, si assume che non vi sia alcuno scarico nei 100 metri a monte del punto di immissione.

³¹ Il quantitativo è giudicato idoneo perché, in caso di eventi meteorici intensi, garantisce un deflusso inferiore a quello che

le verifiche evidenzino una insufficienza del corso d'acqua, anche senza incremento della portata della piena di riferimento con le quantità scaricate, si ammette comunque lo scarico ma questo dovrà prevedere un rilascio massimo di 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile⁽³¹⁾. Il soggetto richiedente dovrà evidenziare quali sono gli elementi che rendono deficitario il transito della piena di riferimento per consentire al Comune l'attivazione delle procedure previste dall'Art. 19 o dall'Art. 21 delle NdA del PAI o di eventuali altri interventi correttivi.

Se, ai fini della determinazione della quantità di acqua scaricata è preponderante quella derivante dal punto a) dell'Articolo 33, considerato l'elevato interesse pubblico coinvolto, non si applicano le restrizioni riguardo al contributo per ettaro di superficie scolante impermeabile drenata. Si dovranno però effettuare le verifiche idrauliche basate sulla portata di piena, con $T_r=100$ anni ed incrementata dalla quantità di acqua proveniente dal manufatto di scarico oltre che dalla quantità nominale degli scarichi⁽³⁰⁾ presenti nei 100 metri a monte, estese per 200 metri a valle (o massimo sviluppo del corso d'acqua, quando minore). Nel caso che le verifiche evidenzino una insufficienza del corso d'acqua, si ammette comunque lo scarico; il soggetto richiedente dovrà però evidenziare quali sono gli elementi che rendono deficitario il transito della piena di riferimento per consentire al Comune l'attivazione delle procedure previste dall'Art. 21 e dall'Art. 19 delle NdA del PAI.

Le procedure del comma precedente si applicano anche agli scaricatori di troppo pieno di sistemi fognari di acque bianche, nere o miste, quando questi sono ammessi.

Come previsto dall'Appendice F del PTUA, per gli scarichi con recapito finale in elementi del reticolo idrico principale costituiti da: Adda, Brembo, Serio, Cherio, Oglio, Mella, Chiese e Mincio o in specifici scolmatori con recapito finale nei citati fiumi (fatto salvo specifico regolamento dell'ente gestore), non si applicano i limiti di scarico. Analogamente, salvo diagnosticata non idoneità del corpo d'acqua a ricevere la portata scaricata, il limite quantitativo di scarico non si applica agli scarichi in ambiente montano (nel caso specifico ubicati a nord dell'autostrada A4 come previsto dall'Appendice F del PTUA).

In caso di scarico in scolmatori, al soggetto richiedente l'autorizzazione possono essere richieste sia verifiche idrauliche nel tratto compreso tra il punto di scarico ed il punto finale dello scolmatore, sia provvedere alla realizzazione di tutte le opere di miglioramento dell'efficienza idraulica che si rendessero necessarie. L'autorizzazione per la realizzazione di tali opere è conglobata nell'autorizzazione allo scarico ed il soggetto richiedente può avvalersi, per le necessarie autorizzazioni edilizio – urbanistiche, di quanto previsto dall'Articolo 50 anche se tali opere non rientrano nella casistica stabilita da tale Articolo.

TITOLO VIII DIVERSIONE, APERTURA E CHIUSURA

La diversione, l'apertura o la chiusura di un corso d'acqua, naturale o artificiale (nel qual caso concessa od autorizzata), produce un formale e sostanziale automatico adeguamento sull'andamento planimetrico dei vincoli di natura idraulica di

naturalmente si avrebbe dall'uso del suolo e della morfologia della zona, soprattutto nei primi minuti dell'evento meteorico che presentano l'intensità più elevata.

cui al TITOLO IV, mentre non produce alcuna modifica alle presenti norme.

Nel caso di diversione indotta dall'uomo dei corsi d'acqua riportati nell'Articolo 1, quanto regolamentato dal presente titolo è soggetto alle misure preventive di pubblicità previste dalla Legge 241/1990 nei confronti di quei soggetti cui la diversione possa essere di pregiudizio. Nel presente titolo sono disciplinate modifiche sui corsi d'acqua prodotte dall'uomo.

Articolo 35. Casi di divieto di diversione e chiusura

I corsi d'acqua vincolati ai sensi d.lgs. 42/2004, o comunque individuati ad elevata valenza biologico – naturalistica ed ambientale da strumenti di pianificazione vigenti o dalle presenti norme, non possono essere oggetto di diversione o chiusura, anche se trattasi di corsi d'acqua non facenti parte del reticolo idrico minore.. Deroga a ciò è valida esclusivamente per quanto previsto dal punto a) dell'Articolo 37 e dell'Articolo 38.

In caso di divieto di chiusura o diversione, il corso d'acqua deve comunque essere sempre mantenuto in efficienza. Per i corpi d'acqua correlati a derivazioni di acqua superficiale e soggetti a divieto di chiusura, deve essere redatta la convenzione prevista dalla lettera c) dell'Articolo 5.

Articolo 36. Criteri generali per la diversione dei corsi d'acqua

La diversione dei corsi d'acqua è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, deve essere dimostrato che la diversione non è idraulicamente di pregiudizio verso terzi sulla base di elementi di natura tecnica inconfutabili;
- b) deve essere dimostrato che non derivi un incremento dei costi di manutenzione a carico della Pubblica Amministrazione;
- c) come evidenziato nell'Articolo 35, non deve interessare tratti di corso d'acqua meritevoli di conservazione e protezione;
- d) non deve essere di pregiudizio per la conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali e delle relative pertinenze nei tratti a monte ed a valle del corso d'acqua.

La diversione verso altri bacini idrografici non è ammessa. Deroghe a ciò sono esclusivamente consentite per opere previste dall'Autorità Pubblica (o soggetti delegati dalla stessa) ed essere finalizzate ad esigenze di tutela della pubblica incolumità. Nel caso di diversione verso altri bacini idrografici si applica comunque quanto previsto dai punti a), c) e d) del presente Articolo e quanto previsto dall'Articolo 37, dall'Articolo 38 e dall'Articolo 39.

Se nell'ambito della diversione si vogliono prevedere diversi tipi di fasce rispetto a quelle esistenti (per tipo e/o per ampiezza), la diversione è soggetta a parere preventivo e vincolante dello STER.

Articolo 37. Diversione di un corso d'acqua ubicato su terreni appartenenti al demanio fluviale

La diversione di un corso d'acqua ubicato su terreni appartenenti al demanio fluviale è soggetta a concessione. È consentita nel rispetto delle condizioni previste dall'Articolo 36 ed è soggetta alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) sia dettata da esigenze di tutela della pubblica incolumità e/o esigenze igienico – sanitarie e/o ottimizzazione dell'uso della risorsa suolo e/o ottimizzazione degli interventi di conservazione del patrimonio edificato e/o per la realizza-

zione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

- b) il demanio fluviale di nuova formazione deve presentare superficie pari o superiore a quella del demanio fluviale da dismettere. In caso che il demanio fluviale di nuova formazione abbia superficie maggiore rispetto al demanio fluviale da dismettere, il soggetto attuatore non può accampare indennizzi di sorta;
- c) il demanio fluviale di nuova formazione, anche attraverso tecniche di ingegneria naturalistica, deve presentare maggiore capacità di invaso e maggiori potenzialità di sviluppo di ecosistemi naturali rispetto al demanio fluviale da dismettere. Sono pertanto vietati gli interventi di rettificazione;
- d) la chiusura dell'alveo divertito non può avvenire prima di aver avviato la procedura della sua sdemanializzazione e del completamento delle opere previste per la realizzazione del nuovo sedime;
- e) il nuovo sedime del corso d'acqua, ai sensi del c. 4, art. 115 del d.lgs. n. 152/2006, diviene demanio fluviale di nuova formazione.
- f) il soggetto richiedente deve provvedere all'aggiornamento della planimetria catastale con la sopravvenuta situazione entro sei mesi dal completamento della diversione.

La concessione comunale, in considerazione di quanto previsto al punto b) e c) del presente Articolo e dei prevalenti interessi pubblici evidenziati al punto a), è gratuita.

Articolo 38. Diversione di un corso d'acqua ubicato su terreni non appartenenti al demanio fluviale

La diversione di un corso d'acqua ubicato su terreni appartenenti a persone fisiche o giuridiche ed identificato in Articolo 1 è soggetta ad autorizzazione. È consentita nel rispetto delle condizioni previste dall'Articolo 36 ed è soggetta alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) sia dettata da esigenze di tutela della pubblica incolumità e/o esigenze igienico – sanitarie e/o ottimizzazione dell'uso della risorsa suolo e/o ottimizzazione degli interventi di conservazione del patrimonio edificato e/o per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- b) il demanio fluviale di nuova formazione deve presentare superficie pari o superiore a quella del demanio fluviale da dismettere. In caso che il demanio fluviale di nuova formazione abbia superficie maggiore rispetto al demanio fluviale da dismettere, il soggetto attuatore non può accampare indennizzi di sorta;
- c) il demanio fluviale di nuova formazione, anche attraverso tecniche di ingegneria naturalistica, deve presentare maggiore capacità di invaso e maggiori potenzialità di sviluppo di ecosistemi naturali rispetto al demanio fluviale da dismettere. Sono pertanto vietati gli interventi di rettificazione;
- d) la chiusura dell'alveo divertito non può avvenire prima di aver avviato la procedura della sua sdemanializzazione e del completamento delle opere previste per la realizzazione del nuovo sedime;
- e) il nuovo sedime del corso d'acqua, ai sensi del c. 4, art. 115 del d.lgs. n. 152/2006, diviene demanio fluviale di nuova formazione.
- f) il soggetto richiedente deve provvedere all'aggiornamento della planimetria

catastale con la sopravvenuta situazione entro sei mesi dal completamento della diversione;

L'autorizzazione, in considerazione di quanto previsto al punto b) del presente Articolo e dei prevalenti interessi pubblici evidenziati al punto a) ed al punto c), nonché del regime giuridico dei terreni, è gratuita.

Articolo 39. Diversione di un corso d'acqua ubicato su terreni soggetti a servitù d'acquedotto

La diversione di un corso d'acqua ubicato su terreni in servitù d'acquedotto è soggetta ad autorizzazione ed all'accordo con il titolare della servitù d'acquedotto (fondo dominante). È consentita nel rispetto delle condizioni previste dall'Articolo 36 ed è soggetta alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) sia inconfutabilmente dimostrata l'esistenza della servitù d'acquedotto ai sensi dell'Art. 1033 del Codice Civile mediante atti notarili idonei, od attraverso documenti storici assimilabili e di comprovata veridicità;
- b) fatto salvo che il soggetto richiedente sia il titolare del fondo dominante o siano presenti pattuizioni con lo stesso, il richiedente deve tenere indenne il titolare del fondo dominante da eventuali ulteriori indennizzi previsti dall'Art. 1038 del Codice Civile a favore dei fondi serventi o da canoni e sovracani che la diversione dovesse comportare.

Considerato anche solo il regime giuridico dei terreni, l'autorizzazione comunale ha carattere gratuito.

Nel caso che il corso d'acqua sia correlato ad una derivazione, l'autorizzazione alla diversione è di competenza provinciale.

Articolo 40. Apertura di fontanili o di corsi d'acqua

La formazione di fontanili e/o di tratti di raccordo con i corsi d'acqua esistenti è ammessa con autorizzazione e fatto salvo ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente.

Essa deve avvenire senza pregiudizio nei confronti di altri corsi d'acqua, o dell'efficienza di fontanili od opere di derivazione delle acque superficiali e sotterranee preesistenti, prevedendo l'impiego di materiali di durata elevata e con idonee caratteristiche per il reinserimento ambientale delle opere o per la formazione di nuovi ambienti perifluviali.

L'apertura di fontanili e delle derivazioni è soggetta anche al regime di concessione stabilito dal RD 1775/1933.

Articolo 41. Chiusura dei corsi d'acqua

È vietata la chiusura di corsi d'acqua con funzionalità idraulica del reticolo idrico di cui all'Articolo 1.

I corsi d'acqua che, per cause naturali o modifiche del loro regime non ricomprese nei casi di cui Articolo 37, Articolo 38 e Articolo 39 divenissero privi di funzionalità idraulica, la chiusura è consentita solo a seguito di pronuncia dell'Autorità competente. In caso di sedime appartenente al demanio fluviale, la chiusura può essere effettuata, inoltre, solo a seguito di apposito atto concessorio e/o di pronuncia di sdemanializzazione.

Nel caso di chiusura di corsi d'acqua collocati su terreni in servitù d'acquedotto, l'uso del suolo ritorna in pieno godimento dei proprietari finitimi al corso d'acqua ed il nuovo confine di proprietà è ubicato nella mezzeria dell'alveo salvo che gli

atti stabiliscano diversamente. I proprietari finitimi al corso d'acqua sono tenuti preventivamente a dimostrare quanto riportato al punto a) dell'Articolo 39, ed a provvedere all'aggiornamento della planimetria catastale con la sopravvenuta situazione entro sei mesi dalla chiusura del corso d'acqua.

La chiusura di corsi d'acqua può essere soggetta anche al regime del RD 1775/1933 (nei casi di acquisizione al demanio stabiliti dal c. 1 dell'Art. 25 o dal c. 2 dell'Art. 28 del RD 1775/1933).

TITOLO IX SDEMANIALIZZAZIONE

Articolo 42. Ammissibilità e verifiche

Al fine di procedere all'istanza di sdemanializzazione di aree appartenenti al demanio fluviale, si deve verificare preliminarmente:

- a) che le aree iscritte alla partita catastale "particelle esenti da estimo" per la presenza di acqua siano effettivamente sottoposte al regime giuridico previsto dall'Art. 823 del Codice Civile³² come conseguenza della loro appartenenza al demanio fluviale ai sensi dell'Art. 822 del Codice Civile;
- b) che non siano aree del demanio fluviale di "nuova formazione", intendendosi con ciò quelle aree invase dalle acque di piena ordinaria (cioè assoggettate al regime giuridico previsto dall'Art. 823 del Codice Civile) successivamente all'entrata in vigore della Legge 37/1994;
- c) che le aree potenzialmente sdemanializzabili non siano tali per modifiche del regime del corso d'acqua (regolazione del corso d'acqua, bonifiche od altri fatti indotti dall'attività antropica) non autorizzate. In caso di modifiche non autorizzate del regime del corso d'acqua, è consentita la sdemanializzazione solo a seguito di eventuale esito positivo della procedura di sanatoria o di riconoscimento della modifica;
- d) che le aree potenzialmente sdemanializzabili siano poste a quota superiore a quella di piena ordinaria del fiume (non considerando i contributi dati dall'eventuale regolazione del corso d'acqua);
- e) che le aree potenzialmente sdemanializzabili non siano ritenute dal Comune necessarie per:
 - 1) il mantenimento del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - 2) la manutenzione del corso d'acqua;
 - 3) la conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali del corso d'acqua e delle relative pertinenze;
- f) che le aree potenzialmente sdemanializzabili non siano oggetto di usi civici od altri elementi di pubblico e/o generale interesse.

Il Comune deve attestare, anche sulla base di documentazione prodotta dal richiedente, la sussistenza di quanto riportato nel presente Articolo e trasmettere il proprio parere all'Agenzia del Demanio, la quale provvede ad emettere il decreto di sdemanializzazione su istanza del richiedente.

Con il decreto di sdemanializzazione, l'area entra a far parte del patrimonio disponibile dello Stato e pertanto, nei modi stabiliti dalla legge, si può anche prov-

³² Tale verifica è necessaria in quanto alla partita catastale "particelle esenti da estimo" possono essere iscritte anche aree soggette a servitù d'acquedotto. La servitù d'acquedotto deve essere comprovata da atti notarili, od equivalenti, prodotti dal soggetto gestore o dai proprietari finitimi del corso d'acqua.

vedere alla cessione della stessa.

Articolo 43. Sdemanializzazione tacita

In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio fluviale a decorrere dalla data di validità della Legge 37/1994.

Parziale esclusione a ciò è prevista dall'Art. 941 del Codice Civile e fermo restando le condizioni di cui all'Articolo 42, punti a), d), e) ed f) (impercettibili depositi incrementativi del fondo confinante all'alveo, indenni da soluzioni di continuità). Tale parziale esclusione non è applicabile nel caso di regolazione del corso d'acqua, bonifiche od altri fatti indotti dall'attività antropica, anche se autorizzati.

Per i terreni che, all'entrata in vigore Legge 37/1994, avessero già raggiunto/superato la quota di piena ordinaria e si fossero consolidati e fermo restando le condizioni di cui all'Articolo 42, punti a), e) ed f), può essere richiesta la sdemanializzazione tacita nei casi stabiliti dagli articoli 941, 942 e 946 del Codice Civile secondo la loro versione pregressa con esclusione, però, del caso in cui le acque abbandonino i terreni come conseguenza di regolazione del corso d'acqua, bonifiche od altri fatti indotti dall'attività antropica, anche se autorizzati⁽³³⁾. La pronuncia finale di sdemanializzazione è di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria nel caso che le aree abbiano raggiunto/superato la quota di piena ordinaria da almeno un ventennio, senza che l'Amministrazione Finanziaria abbia provveduto a riconoscere il diritto di accessione del proprietario rivierasco.

TITOLO X RILASCIO DI CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI O NULLA OSTA – DOCUMENTAZIONE E PROCEDURE

Il presente titolo disciplina le modalità per il rilascio di concessioni, autorizzazioni o nulla osta da parte del Comune per opere, atti o fatti che coinvolgono aree vincolate per la presenza di elementi ascritti al reticolo idrico minore.

Relativamente al rilascio di autorizzazioni lungo corsi d'acqua non facenti parte del reticolo idrico minore, si dovranno verificare presso gli enti od i titolari dei corsi d'acqua le modalità di rilascio e la documentazione da produrre.

La concessione, l'autorizzazione od il nulla osta di natura idraulica, considerati i prevalenti motivi di interesse generale e di tutela della pubblica incolumità, devono essere preventivi o contemporanei rispetto alle autorizzazioni di natura urbanistica – edilizia ed ambientale.

I dimensionamenti esplicitamente previsti con la concessione, autorizzazione o nulla osta di natura idraulica, al fine del mantenimento o miglioramento dell'efficienza idraulica dell'opera e della tutela della pubblica incolumità, prevalgono sugli aspetti di natura urbanistica – edilizia ed ambientale.

Articolo 44. Rilascio di autorizzazioni o nulla osta per il reticolo idrico minore con ruolo di confine comunale

Per il rilascio di concessione, autorizzazione o nulla osta di natura idraulica nelle aree al reticolo idrico minore con ruolo di confine:

- a) il richiedente dovrà presentare ai comuni interessati la medesima istanza, nei casi e con i contenuti ed elementi tecnici previsti dalla convenzione vigente di cui all'Articolo 54;

³³ Si veda la sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 10 gennaio 1997, n. 300.

- b) entro i termini stabiliti dalla convenzione, dovrà essere indetta apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'Art. 14 e seguenti della Legge 241/1990, e successive modificazioni.

La medesima procedura dovrà essere adottata anche nel caso in cui l'intervento o l'opera ricada su una sola delle sponde del corso d'acqua. Nel caso di assenza della convenzione (tranne nei casi esplicitamente previsti dall'Articolo 54), il richiedente è tenuto a presentare medesima istanza ai due comuni con i contenuti previsti dal presente titolo solo nel caso di opere di attraversamento.

Articolo 45. Documentazione da produrre per istanze relative a quanto disciplinato dal presente regolamento

In relazione alla propria struttura tecnica ed amministrativa, una volta integrato il reticolo idrico minore nel PGT, il Comune predispone apposito documento, da approvarsi con Delibera di Giunta Comunale o Determina Dirigenziale del settore competente, illustrante la documentazione da produrre ed i contenuti della stessa per istanze relative a quanto disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 46. Rinnovo di nulla osta, autorizzazione o concessione; attivazione di subconcessione o subingresso

Ove non esplicitamente vietato dalle presenti norme, è consentito il rinnovo di autorizzazione (quando il richiedente ha ottenuto una limitazione della validità temporale della stessa) o concessione e l'attivazione di subconcessione o subingresso. Ai fini dell'ottenimento del rinnovo o dell'attivazione, entro 90 giorni antecedenti la scadenza o la data di attivazione, il richiedente è tenuto a presentare al Comune:

- a) istanza redatta secondo il modello disponibile presso il Comune;
- b) copia dell'autorizzazione o concessione originaria;
- c) estratto mappa catastale, in scala 1:2.000, con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;
- d) documentazione fotografica (minimo 4 punti visuali diversi) attestante lo stato di fatto dell'area e lo stato di conservazione delle eventuali opere;
- e) eventuali integrazioni documentali necessarie alla luce di nuove disposizioni regolamentari che dovessero intervenire e, comunque, quella documentazione integrativa necessaria sia per una più chiara localizzazione dell'occupazione sia per il corretto computo dei canoni di concessione od autorizzazione;
- f) può essere richiesta dal Responsabile del Procedimento, nei casi non sia presente o non risponda ai criteri delle stabiliti dalle presenti norme, la documentazione che attesti la compatibilità idraulica delle opere, atti e fatti, redatta con le modalità previste al TITOLO XII.

Il Responsabile del Procedimento può effettuare sopralluoghi al fine di valutare meglio lo stato di fatto e/o per stabilire o definire eventuali interventi correttivi finalizzati ad una migliore officiosità idraulica dell'opera che potranno essere attuati anche ai sensi del punto 2 dell'Articolo 25, oltre che definire eventuali obblighi del subconcessionario o subentrante.

Nel caso siano stabiliti o definiti interventi correttivi finalizzati ad una migliore officiosità idraulica dell'opera ma che ne modifichino sostanzialmente le caratteristiche, il richiedente è tenuto a presentare idonea documentazione progettuale ed a

produrre, se il caso, quanto previsto al punto f) del presente Articolo.

Il rilascio od il rinnovo o subentro è vincolato all'osservanza delle condizioni riportate all'Articolo 47.

Nel caso che l'istruttoria si protragga per oltre 90 giorni, per il periodo strettamente necessario alla chiusura dell'istruttoria, il Comune procede attraverso lo strumento dell'atto di concessione o autorizzazione provvisoria, rilasciato senza formalità d'istruttoria. Nel caso sia previsto un canone, per il periodo di validità dell'atto provvisorio, il canone è fissato nella stessa misura prevista nell'atto scaduto.

Articolo 47. Condizioni vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione, concessione o nulla osta e rinnovo degli stessi

Il nulla osta, l'autorizzazione, la concessione o il rinnovo delle stesse è rilasciata subordinatamente all'accettazione ed all'osservanza, da parte del richiedente, di una serie di condizioni riportate nell'atto di assenso e, quando previsto, nel Disciplinare (in caso di concessione od autorizzazione).

Gli elementi da riportare nell'atto di assenso o nel Disciplinare sono:

- a) dati anagrafici completi del richiedente e l'esatta collocazione catastale delle aree oggetto dell'istanza ed il loro status giuridico;
- b) la descrizione dello stato di fatto delle aree oggetto dell'istanza, la descrizione degli atti, fatti od opere assentite e le eventuali prescrizioni tecniche imprescindibili al fine della tutela della pubblica incolumità e per rendere l'opera compatibile con la condizione di pericolosità diagnosticata nel corso dell'istruttoria;
- c) sia stabilita una durata dell'atto di assenso, nel rispetto di quanto riportato al TITOLO III o da specifiche previsioni contenute nelle presenti norme.

Gli obblighi a cui il richiedente deve ottemperare sono:

- d) effettuare interventi di manutenzione ordinaria delle opere e pulizia delle stesse, con cadenza periodica nonché ogniqualvolta se ne presenti la necessità od il Comune ritenesse opportuno ordinare, al fine di garantire l'ottimale officiosità idraulica ed il decoro dell'ambiente fluviale;
- e) eseguire tutte le modifiche delle opere, anche a seguito del rilascio dell'atto di assenso, che il Comune dovesse ritenere di ordinare ai fini del buon regime delle acque;
- f) la facoltà del Comune di revocare, revocare parzialmente, modificare od imporre altre condizioni nell'atto di assenso (come disciplinato dall'Articolo 48);
- g) versamento del canone annuale, nei casi previsti, determinato sulla base dell'allegato F della DGR X/2591/2014 e smi, e soggetto ad aggiornamento in base all'andamento del costo della vita determinato dall'ISTAT. Il canone a favore del Comune decorre dal 25 febbraio 2002 secondo importi e rivalutazioni stabiliti dalla normativa susseguita nel tempo. Nei casi disciplinati dall'Articolo 52, il richiedente è tenuto al pagamento degli arretrati a decorrere dal 25 febbraio 2002 o, se l'opera è più recente, a decorrere dalla data di realizzazione dell'opera e comunque salvo termine prescrizione di 5 anni;
- h) presentazione, quando previsto e nel rispetto della LR 26/2001, a favore del Comune di una cauzione infruttifera a garanzia del pagamento del canone, di importo pari a due annualità di canone. Tale cauzione viene prestata per ga-

rantire il Comune in caso di:

- 1) mancato o parziale ripristino dei luoghi a seguito, indipendentemente dal motivo ciò dipenda, di estinzione dell'atto di assenso;
- 2) rimborso delle spese eventualmente anticipate in caso di inottemperanza del richiedente;
- 3) possibilità di eseguire quei lavori che dovessero rendersi necessari per avere il richiedente contravvenuto ai propri obblighi.

La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria od assicurativa. Deve però essere prevista l'esclusione del beneficio di preventiva escussione del debitore principale, previsto dal c. 2 dell'art. 1944 del Codice Civile. L'obbligo della cauzione non è previsto per il nulla osta;

- i) se non diversamente disposto dal Comune con apposito atto, di rimuovere le opere autorizzate o concesse al termine di validità dell'atto di assenso, indipendentemente dalla causa di estinzione dello stesso, ed a ripristinare le aree allo stato originario o comunque con caratteristiche confacenti all'ambiente fluviale;
- j) mantenere l'accessibilità alle opere e di consentire agli addetti con funzioni di polizia idraulica l'accesso alle aree, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, dal giorno o dall'ora al fine dell'espletamento delle attività di sorveglianza e tutela della pubblica incolumità delegate al Comune;
- k) pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal Comune;
- l) impegno, senza pregiudizio dei diritti di terzi, a tenere indenne da ogni responsabilità in capo al Comune per eventuali futuri danni a cose e persone comunque derivanti da quanto previsto dall'atto di assenso e dal suo esercizio;
- m) sottoscrizione del Disciplinare (nel caso di concessione od autorizzazione) redatto sulla base del modello allegato alla DGR X/2591/2014 e contenente le ulteriori precisazioni/prescrizioni/obblighi precedentemente riportati o che il Responsabile del Procedimento ritenesse opportuno aggiungervi.

Articolo 48. Cause che comportano l'estinzione della concessione od autorizzazione

Le cause che operano l'estinzione automatica del titolo in forza di un fatto giuridico in senso stretto sono le seguenti:

- a) la morte, qualora gli eredi non abbiano chiesto il subentro (applicabile a concessione ed autorizzazione);
- b) la perdita della capacità giuridica per fallimento o interdizione (applicabile a concessione; ad autorizzazione solo nel caso non sia richiesto il subentro);
- c) il venire meno dell'oggetto materiale della concessione per fatto od atto dell'Amministrazione, ovvero per cause naturali (applicabile a concessione ed autorizzazione);
- d) la scadenza del termine, qualora non vi sia stata istanza di rinnovo (applicabile a concessione; ad autorizzazione solo nel caso sia prevista la scadenza);

Le cause che comportano la decadenza dell'atto ed al tempo stesso la sua risoluzione, a seguito di un atto del concessionario e di una pronuncia dichiarativa del Comune, sono:

- a) la mancata realizzazione delle opere prescritte nell'atto di assenso o il mancato inizio della gestione nei termini assegnati, quando previsti (applicabile a concessione ed autorizzazione);
- b) il non uso continuato durante il periodo apposito disposto nell'atto (applicabile alla concessione);
- c) il cattivo uso (applicabile a concessione ed autorizzazione);
- d) il mutamento sostanziale, non autorizzato, dello scopo per il quale è stato rilasciato l'atto di assenso (applicabile a concessione ed autorizzazione);
- e) l'omesso pagamento del canone (quando previsto) nel numero di almeno 2 (due) rate (applicabile a concessione ed autorizzazione);
- f) l'inadempimento degli obblighi derivanti dall'atto di assenso o imposti da leggi e regolamenti (applicabile a concessione ed autorizzazione).

Il provvedimento di decadenza è esplicitamente dichiarato dal Responsabile del Procedimento. In caso di decadenza non è previsto alcun tipo di rimborso sia per gli interventi/opere eseguiti, sia per le spese sostenute.

Le cause che comportano la revoca, a seguito di una pronuncia dichiarativa del Comune e basati su elementi discrezionali, sono correlati a specifici motivi di tutela della pubblica incolumità, per tutela di più vasti interessi pubblici o per altre ragioni di pubblico interesse. Le stesse ragioni si applicano anche ai casi di modifica delle opere od imposizione di altre o diverse condizioni per l'esercizio dell'atto di assenso. La revoca è applicabile a concessione ed autorizzazione.

Con la revoca parziale, si concede la possibilità di continuare il rapporto con un'adeguata riduzione del canone e degli eventuali ulteriori obblighi, quando questo è previsto, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di area, pertinenza o funzionalità revocata.

Il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda risulti incompatibile con una precedentemente rilasciata per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse.

La revoca è dichiarata dal responsabile del Procedimento; non dà diritto ad alcun indennizzo, salve le previsioni di legge per gli eventuali miglioramenti ambientali costituiti.

La rinuncia da parte del titolare dell'atto di assenso, deve essere espressa e prevedere un atto indirizzato al Comune. La rinuncia è applicabile a concessione ed autorizzazione. Il rinunciatario è tenuto ad osservare gli obblighi previsti nell'atto di assenso in caso di estinzione dello stesso, compreso eseguire tutti gli interventi necessari per ripristino delle aree (se non diversamente disposto dal Comune con apposito atto a seguito della rinuncia), nonché a pagare l'intera annualità del canone (quando previsto) relativo all'anno nel quale avviene la cessazione.

Articolo 49. Pubblicità e procedimento di comparazione tra più domande di nuova concessione

Per le istanze di concessione di particolare importanza per entità o per scopo, ma che non coinvolgono opere, atti o fatti non altrimenti localizzabili, sulla base di preventive ed autonome considerazioni del Responsabile del Procedimento, può essere disposta la pubblicazione della domande mediante affissione all'Albo del Comune.

La pubblicazione deve contenere una breve descrizione di quanto presente

nell'istanza di concessione, nonché altre notizie atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione, l'indicazione del giorno d'inizio e di fine della pubblicazione, e l'invito a coloro che vi abbiano interesse a presentare per iscritto al Comune, entro un termine indicato, eventuali opposizioni e reclami, nonché eventuali domande concorrenti.

La durata della pubblicazione è di 15 giorni e di almeno pari durata è il periodo successivo utile per la presentazione delle osservazioni e delle opposizioni. Eventuali opposizioni/domande concorrenti seguiranno le stesse previsioni di pubblicazione.

Nel caso di presentazione di più domande riguardanti la stessa area del demanio fluviale è scelta, a cura del Responsabile del Procedimento e con l'eventuale collaborazione di apposita commissione comunale, l'istanza che offra maggiori garanzie in ordine all'uso economico richiesto e all'interesse pubblico sotteso alla natura demaniale del bene.

In ogni caso, prima di eseguire la comparazione delle istanze, per ciascuna domanda concorrente deve essere espletata l'istruttoria ed eseguita la pubblicazione; il tutto procedendo al vaglio delle qualità del soggetto richiedente, dello stato del bene e degli interessi di ordine generale sullo stesso insistente.

TITOLO XI NORME SPECIALI E TRANSITORIE

Articolo 50. Permesso a costruire relativamente a manufatti afferenti il reticolo idrico

Lungo i corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto, i manufatti di attraversamento, difesa, regimazione, regolazione, derivazione e scarico o, comunque, opere di natura idraulica, possono essere autorizzati sotto il profilo urbanistico – edilizio indipendentemente dalle previsioni del PGT e dello studio geologico. Tali manufatti dovranno però essere realizzati, subordinatamente all'ottimale efficienza ed efficacia idraulica, nel rispetto delle caratteristiche paesistico – ambientali dell'ambiente fluviale adottando, per quanto possibile, le tecniche di intervento riportate al TITOLO VI.

Considerato che il Comune è l'autorità competente per il rilascio del titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio, a discrezione del Responsabile del Procedimento e per alcune "opere minori", tale titolo abilitativo può essere conglobato nell'atto autorizzativo di natura idraulica, quando quest'ultimo aspetto assume natura prevalente.

Al fine del conglobamento all'interno dell'atto autorizzativo di natura idraulica del titolo abilitativo di natura urbanistico – edilizia, nell'istanza deve essere esplicitata tale richiesta e deve essere allegata adeguata documentazione progettuale a firma di un professionista abilitato per quest'ultimo aspetto.

Le "opere minori" per le quali il provvedimento di natura idraulica assume natura prevalente, sono le seguenti:

- ♦ opere di regimazione, difesa e sistemazione idraulica (argini, briglie, pennelli, ecc.) quando realizzati da proprietari, o possessori a qualsiasi titolo, finitimi del corso d'acqua;
- ♦ opere di attraversamento in subalveo (servizi a rete, sifoni, ecc.), con esclusione della viabilità carrabile o ciclopedonale, ed in alveo (guadi, selciati, ecc.);
- ♦ opere per lo scarico nei corsi d'acqua con la connessa rete di collettamento e

delle eventuali opere collaterali, incluse quelle per la laminazione delle porte;

- ♦ opere per la derivazione di acque superficiali, quando destinate a scopi domestici;
- ♦ opere di regolazione od utilizzo irriguo/colatura dei corsi d'acqua quando queste non sporgono, con le strutture fisse, oltre un metro e mezzo dal livello di piena ordinaria;
- ♦ qualsiasi utilizzo, incluso lo sfalcio erba od il taglio piante, di aree dei corsi d'acqua o fasce di rispetto che non comporti opere o modifiche permanenti dello stato dei luoghi;
- ♦ piantumazioni, a scopo di difesa idraulica, od interventi localizzati di ricostituzione degli equilibri dell'ecosistema dei corsi d'acqua alterati dall'azione antropica;
- ♦ interventi di rimozione di materiali in alveo e sulle sponde, nei casi previsti dall'Articolo 26 o relativi a modifiche morfologiche (scavi e/o riporti anche temporanei) correlati ad interventi di miglioramento dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua;
- ♦ occupazione di breve durata per attività varie (per esempio manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli ecc.);
- ♦ diversione dei corsi d'acqua.

Nei casi non esplicitamente riconducibili a quanto sopra, il titolo abilitativo di natura urbanistico – edilizia per la realizzazione delle opere non potrà essere conglobato nell'atto autorizzativo di natura idraulica ma dovrà essere conseguito con separato iter amministrativo, oppure conseguito attraverso la conferenza dei servizi prevista dall'Art. 14 della L. 241/1990.

Permane comunque la necessità, per le aree vincolate, del conseguimento di specifiche autorizzazioni di natura paesistico – ambientale od autorizzazioni di enti superiori, quando dovute.

Articolo 51. Rilascio postumo degli atti autorizzativi (sanatoria)

Ferme restando le sanzioni civili e penali previste dal RD 523/1904, è ammessa la possibilità del rilascio postumo⁽³⁴⁾ della concessione o autorizzazione o nulla osta di natura idraulica, a carattere sanante di regime (non eccezionale e temporaneo), anche ad integrazione di titoli abilitativi insufficienti senza prevedersi la necessità di rinnovare gli stessi (ad esclusione di quelle parti che si rendessero necessarie al fine di consentire l'adeguamento delle opere per la tutela della pubblica incolumità e di pubblici interessi coinvolti).

Le valutazioni tecnico – amministrative sugli aspetti di natura idraulica che devono essere effettuate con la procedura in sanatoria, sono le medesime del rilascio della concessione o autorizzazione o nulla osta di natura idraulica a carattere preventivo di cui al TITOLO X.

La sanatoria dal punto di vista idraulico, oltre alle specifiche verifiche previste per gli atti, opere o fatti assentibili, deve prevedere l'accertamento della natura *"solo formale e non sostanziale dell'abuso"*, dell'inesistenza di danno e della mancanza della anti giuridicità sostanziale del fatto (accertamento di conformità).

³⁴ Consiglio di Stato, sez. VI, 9 ottobre 2000, n. 3199, Corte Costituzionale 21 febbraio 2001, n. 46 ed altre.

L'accertamento di conformità deve verificare che, nel momento in cui gli atti, opere o fatti siano stati compiuti, o nel momento della domanda di sanatoria, gli stessi atti, opere o fatti potessero essere o possano essere assentiti attraverso un atto di concessione/autorizzazione o nulla osta.

In considerazione della rilevanza della sanatoria sulla sfera degli interessi pubblici coinvolti e della necessità di garantire la tutela della pubblica incolumità, l'eventuale assenso in sanatoria può prevedere l'imposizione di opportuni accorgimenti tecnico – costruttivi modificativi delle eventuali opere già realizzate e/o di misure e cautele che il soggetto è tenuto ad adottare, pena il diniego della sanatoria e l'obbligo di ripristino dei luoghi.

L'eventuale assenso in sanatoria di natura idraulica non congloba o coincide con l'eventuale assenso sotto altri profili giuridici (paesistico – ambientale, urbanistico – edilizio, ecc.).

Fatto salvo l'accertamento natura solo formale e non sostanziale dell'abuso conseguito mediante atto sottoscritto dal richiedente, la procedura di sanatoria segue il medesimo iter previsto per il rilascio della concessione o autorizzazione o nulla osta di natura idraulica a carattere preventivo e disciplinate al TITOLO X ed all'accettazione di quanto previsto dall'Articolo 47.

Nel caso si diagnosticassero elementi di pregiudizio della pubblica incolumità, l'opera potrà essere comunque sanata ma, concordando un tempo congruo con il proprietario o possessore e sottoscritta, da parte dello stesso, l'atto che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica anche attraverso apposita garanzia assicurativa (a discrezione del Responsabile del Procedimento) in ordine a eventuali futuri danni a cose e/o a persone, dovrà esserne previsto l'adeguamento a nuovi ed idonei criteri dimensionali (entro al massimo di cinque anni).

Articolo 52. Riconoscimento delle opere esistenti e legittime

Lungo i corsi d'acqua ora facenti parte del reticolo idrico minore ma non iscritti nell'elenco delle acque pubbliche di cui al RD 1775/1933, le opere realizzate prima dell'entrata in vigore del DPR 238/1999 sono considerate legittime sotto il profilo di natura idraulico. Negli altri casi, a decorrere dall'entrata in vigore della Legge 2248/1865, tutte le opere realizzate lungo corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche di cui alla Legge 26446/1884, come ripresa dal RD 1775/1933, devono essere dotate di apposito atto di assenso della pubblica autorità, acquisito anche attraverso quanto previsto dall'Articolo 51.

Al fine di ottimizzare l'azione amministrativa e nel contempo salvaguardare sia i pubblici interessi coinvolti sia la tutela della pubblica incolumità attraverso azioni di controllo e verifica, le opere realizzate anche in ossequio alla legislazione previgente ed esistenti lungo i corsi d'acqua e relative fasce di rispetto, dovranno essere dotate di apposito atto di riconoscimento e verifica di non pregiudizio della pubblica incolumità.

Il riconoscimento delle opere presenti lungo il corso d'acqua e, anche solo parzialmente, entro le fasce di rispetto, comporta da parte del Comune il rilascio della concessione o autorizzazione o nulla osta idraulico.

La procedura per il riconoscimento delle opere esistenti, la cui durata del procedimento non può essere superiore a 60 giorni, comporta:

a) la redazione di un'apposita istanza da parte del proprietario o possessore a

qualsiasi titolo dell'opera o dell'occupazione, anche a seguito di un censimento effettuato dal Comune;

- b) l'esecuzione di un sopralluogo congiunto tra proprietario o possessore dell'opera ed UTC o suo delegato, al fine di verificare lo stato di conservazione, evidenziare se sulla base delle osservazioni in loco vi siano elementi di pregiudizio della pubblica incolumità, individuare eventuali necessità di adeguamento;
- c) la sottoscrizione, da parte del proprietario o possessore, di apposito Disciplinare, nel quale sono riportati gli obblighi delle parti (la sottoscrizione del Disciplinare non è dovuta nel caso di nulla osta) e comunque l'accettazione degli obblighi previsti dall'Articolo 47;
- d) il pagamento dei canoni eventualmente dovuti a decorrere dal 25 febbraio 2002 o al massimo con una retroattività di 5 anni, quando ne ricorrano i presupposti. Se l'opera è più recente, a decorrere dalla data di realizzazione dell'opera;
- e) il versamento delle eventuali garanzie finanziarie stabilite dal Disciplinare;
- f) l'emissione del decreto/determina di autorizzazione o concessione o nulla osta, anche cumulativo in caso di censimento delle opere da parte del Comune.

In relazione a quanto emerso dal sopralluogo di cui al punto b), può essere richiesta al proprietario o possessore idonea documentazione a carattere idrologico – idraulico, obbligatoriamente redatta secondo le procedure previste dal TITOLO XII, che individui eventuali elementi di pregiudizio della pubblica incolumità ed eventuali necessità di adeguamento. Tale documentazione tecnica è obbligatoria, ai sensi dell'Art. 19 e dell'Art. 21 delle NdA del PAI, per gli attraversamenti aerei sia in condotta rigida sia viabilistici (di qualsiasi tipo), oltre che per le opere di tombinatura.

Nel caso si diagnosticassero elementi di pregiudizio della pubblica incolumità, l'opera potrà essere comunque riconosciuta ma, concordando un tempo congruo con il proprietario o possessore e sottoscritta, da parte dello stesso, l'atto che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e/o a persone, dovrà esserne previsto l'adeguamento a nuovi ed idonei criteri dimensionali.

Le opere o le occupazioni che non potranno essere oggetto di riconoscimento sono:

- a) le recinzioni, fisse od amovibili, che si sviluppano entro l'alveo tranne quelle che si sviluppano entro il centro edificato o in aree edificate con continuità ed i lotti interclusi;
- b) le coltivazioni di alberi ed arbusti e qualsiasi altra coltivazione non arborea od arbustiva che renda difficoltoso l'accesso e/o il transito dei mezzi meccanici per la manutenzione del corso d'acqua o che si sviluppino entro il corso d'acqua;
- c) qualsiasi alterazione morfologica (sterri o riporti) in alveo o sulle sponde che impedisca o renda difficoltoso il deflusso delle acque;
- d) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti che si sviluppano entro l'alveo o sulle sponde e nelle fasce di rispetto di cui al Capo 2;
- e) i cartelli pubblicitari di qualsiasi dimensione ubicati entro l'alveo o sulle spon-

de;

- f) le opere per lo smaltimento delle acque sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, ubicate entro l'alveo o sulle sponde, fatto salvo quanto ivi previsto;
- g) qualsiasi tipo di attività, anche stagionale, che comporti una presenza continuativa di persone entro l'alveo o sulle sponde;

Per gli edifici esistenti ricadenti entro l'alveo, sulle sponde e nelle fasce di rispetto, si dovrà fare riferimento a quanto già previsto dall'Articolo 21 e correlati.

Le opere che, ai sensi di quanto previsto dal Capo 1, a loro deperimento non potranno essere rinnovate o sostituite; l'atto di riconoscimento ne evidenzia il particolare vincolo.

Il proprietario o possessore a qualsiasi titolo delle opere o dei fatti disciplinati dal Capo 1, è tenuto a presentare l'istanza di cui al presente Articolo entro un anno dall'approvazione delle presenti norme; in caso di mancato rispetto di tale scadenza temporale, sono comminate le sanzioni previste dall'Articolo 55, ed il proprietario od il possessore è tenuto ad attivare le procedure previste dall'Articolo 51.

Articolo 53. Revisione delle fasce afferenti al reticolo idrico minore

Variazioni alle presenti norme, nonché dell'ampiezza e tipologia delle fasce, potrà avvenire esclusivamente a seguito del parere vincolante della Regione Lombardia e si attua con le medesime procedure stabilite dalla DGR X/2591/2014.

Non si considera revisione delle fasce la riproduzione delle stesse su una cartografia successiva e/o più dettagliata, purché sia mantenuta la tipologia, dimensione ed unitarietà delle fasce di rispetto approvate, nonché variazioni planimetriche legate a spostamenti dell'andamento dei corsi d'acqua e dei relativi vincoli, per cause naturali e/o artificiali. Copia del nuovo elaborato dovrà essere comunque trasmessa alla sede competente della Regione Lombardia.

Articolo 54. Convenzioni con i comuni limitrofi

Per la corretta gestione delle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo idrico minore con ruolo di confine comunale, sono stipulate apposite convenzioni con i comuni limitrofi ed approvate in sede di Consiglio Comunale. Considerando anche quanto previsto dal TITOLO X, tali convenzioni:

1. disciplinano le procedure amministrative, i tempi massimi per il rilascio od il diniego di concessioni, autorizzazioni o nulla osta, e le modalità di presentazione dei depositi cauzionali;
2. individuano gli elementi tecnici che devono essere contenuti nelle istanze per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta;
3. fissano i criteri per la suddivisione dei canoni previsti dalla Regione Lombardia per le opere di attraversamento o comunque collocate lungo i corsi d'acqua;
4. individuano l'Amministrazione competente (scelta tra i Comuni interessati, anche in avvicendamento) per il rilascio degli atti autorizzativi o per l'indizione dell'eventuale conferenza dei servizi ai sensi degli Art. 14 e seguenti della Legge 241/1990, e successive modificazioni, ai fini di procedere al rilascio di autorizzazioni o nulla osta.

Nel caso di opere ricadenti su una sola delle sponde, l'Amministrazione compe-

tente è individuata, in ogni caso, nel Comune sul quale ricadono le opere.

Articolo 55. Sanzioni

Fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza al presente regolamento e delle norme contenute nel RD 523/1904, è punita ai sensi degli articoli 374, 375, 376, 377, 378 e 379 dell'Allegato F alla Legge 2248/1865.

Indipendentemente dalla previsione di cui al comma precedente o dalla denuncia dell'autorità giudiziaria, in caso di accertato immediato e grave pregiudizio per la pubblica incolumità, l'ente competente ordina al trasgressore di compiere entro congruo termine, od immediatamente (se richiesto dall'urgenza), quanto necessario per ridurre le cose allo stato primitivo e comunque per riparare od impedire danni e pericoli dipendenti dall'infrazione commessa.

In caso di inadempimento si procede mediante esecuzione d'ufficio, previa diffida all'eventuale proprietario o possessore a qualsiasi titolo. Si procede altresì d'ufficio nei casi di somma urgenza, quando risulti necessario per la tutela della pubblica incolumità e/o nel caso che il trasgressore non sia conosciuto, salvo procedere, anche in un secondo tempo, agli accertamenti necessari per la sua individuazione.

Nel caso di scarichi di acque meteoriche si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 133, c. 1, del d.lgs. 152/2006.

Sono comunque salvi, di fatto e di diritto, gli interventi previsti dagli articoli 34 e 35 del DPR 380/2001, e dagli articoli 31, 32 e 33 della Legge 47/1985.

Nei casi di trasgressione dei divieti riportati nel presente regolamento e coincidenti per contenuti e finalità in quanto previsto dal RD 523/1904 e dal RD 1775/1933, fatto salvo che ciò non costituisca più grave reato, si applica anche quanto previsto dall'Art. 219 del RD 1775/1933.

Articolo 56. Inserimento di corsi d'acqua nel reticolo idrico minore

L'inserimento di un corso d'acqua che si sviluppa interamente su aree non già demaniali (di cui ai punti b) e c) dell'Articolo 4) è soggetto a quanto previsto dal presente Articolo ed attuabile in qualsiasi momento.

L'Art. 1 del RD 1775/1933 consente l'inserimento di un corso d'acqua nell'“Elenco delle Acque Pubbliche” redatto a livello provinciale, entro l'“Elenco Suppletivo delle Acque Pubbliche”. Il RD prevede che l'inserimento deve avvenire secondo una procedura “...da esperirsi nei modi indicati dal regolamento.”. Non essendo stato approvato alcun regolamento successivo, si fa riferimento all'unico esistente e già vigente nel 1933, cioè al “Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche” di cui al RD 1285/1920. Le regole del RD 1285/1920 costituiscono un riferimento utilizzabile, purché integrato dai principi sanciti dalla L. 241/1990.

Non potranno essere inseriti nel reticolo idrico minore, con la procedura stabilita dal RD 1285/1920, quei corsi d'acqua di origine artificiale in gestione a soggetti in grado di garantire, per diritto o per dovere, una gestione compatibile con la necessaria tutela degli interessi generali e di pubblica incolumità, cioè quei soggetti titolari di concessioni o in attesa di essere rinnovate, o in pendenza di provvedimenti di cui all'Art. 34 della Legge 36/1994 (ora abrogata e ora ripresa dalla parte terza del d.lgs. 152/2006), poiché questo comporta l'indennizzo per le opere e dei lavori effettuati per consentire il vettoriamento e l'utilizzo delle acque, oltre che le legittime aspettative di remunerazione del capitale investito da parte

dei concessionari.

Conseguentemente potranno essere inseriti nel reticolo idrico minore quei corsi d'acqua di origine naturale o, come previsto dal c. 1 dell'Art. 25 o dal c. 2 dell'Art. 28 del RD 1775/1933, quei canali correlati a concessioni di derivazione decadute, non rinnovate o per le quali vi sia stata la rinuncia del concessionario.

Potranno altresì essere attivate le procedure per l'inserimento nel reticolo idrico minore di competenza comunale di quei corsi d'acqua iscritti alla partita catastale "particelle esenti da estimo" per la presenza di acqua e per i quali non si siano identificati soggetti titolari di concessioni o in attesa di essere rinnovate, o in pendenza di provvedimenti di cui all'Art. 34 della L. 36/1994 o di legittimi usi. In questo caso si applica la norma dell'Art. 827 del Codice Civile, per cui i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.

In ogni caso deve essere preventivamente ponderata la necessità di tutela della proprietà privata e le necessità di pubblico interesse che portano all'inclusione del corso d'acqua nel reticolo idrico minore.

Considerando che il singolo inserimento di un corso d'acqua, in assenza di demanio fluviale, nell'elenco delle acque pubbliche non è conseguenza di un atto normativo a carattere generale ma di un atto soggettivo della pubblica amministrazione, si ha:

- a) l'inserimento di un corso d'acqua nel reticolo idrico minore non può mai avvenire senza la preventiva individuazione dei proprietari o possessori o delle strutture esistenti sull'alveo (ponti, edifici, manufatti, ecc.), perché questi, saranno, quantomeno, automaticamente soggetti alle disposizioni del precedente Articolo 47;
- b) nel caso in cui il corso d'acqua sia in regime di servitù d'acquedotto di cui all'Art. 1033 Codice Civile, i proprietari finitimi dell'alveo devono essere identificati, poiché l'attribuzione dell'alveo al reticolo idrico minore comporta l'indispensabile operazione di tracciamento del limite dell'alveo. Ciò per tutelare il legittimo diritto del "fondo servente" nel chiedere, ed ottenere, la stabile determinazione dell'alveo prevista dall'Art. 1041 del Codice Civile;
- c) nel caso in cui il corso d'acqua sia su aree appartenenti a persone fisiche o giuridiche, queste devono essere identificate ai fini delle comunicazioni obbligatorie ai fini di Legge;
- d) considerando che l'inserimento di un corso d'acqua limita la possibilità di utilizzo e godimento delle aree contigue all'alveo come conseguenza dell'istituzione delle fasce di rispetto, devono essere identificati i proprietari finitimi all'alveo in quanto rientrano a nella categoria dei soggetti che subiscono effetti diretti dalla formazione del reticolo idrico minore a seguito di una specifica modifica del regime giuridico di un corso d'acqua per provvedimenti non a carattere generale.

In relazione a quanto previsto dal RD 1775/1933, nonché dal regolamento di cui al RD 1285/1920, con riferimento inoltre a quanto previsto dalla Legge 241/1990, la procedura alla quale si deve conformare ogni procedimento di inserimento di un corso d'acqua è la seguente:

- a) individuazione del corso d'acqua ed identificazione del prevalente interesse pubblico che ne giustifica l'inserimento nel reticolo idrico minore;
- b) redazione del Piano Particellare con individuazione di tutti i soggetti che go-

dono, per la superficie dell'alveo e delle aree confinanti, di diritti reali, oltre che dei proprietari o possessori delle aree finitime al corso d'acqua e che saranno inserite nelle fasce di rispetto;

- c) comunicazione ai soggetti di cui al punto b) dell'avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 7 della Legge 241/1990;
- d) adozione, da parte del Consiglio Comunale, della variante al reticolo idrico minore relativamente ai nuovi elementi inclusi;
- e) ricezione delle osservazioni / opposizioni e relativa istruttoria tecnico / amministrativa per la loro valutazione;
- f) approvazione della variante al reticolo idrico minore con esplicita e motivata determinazione in ordine ad ogni osservazione / opposizione accettata o respinta;
- g) pubblicazione per osservazioni;
- h) invio, della variante al reticolo idrico minore, come approvato precedente punto f) e corredato delle osservazioni / opposizioni di cui al precedente punto g), alla Sede Territoriale della Regione Lombardia per il vincolante parere tecnico.

Successivamente a questo passaggio, l'iter procede come previsto dalla DGR X/2591/2014.

Articolo 57. Tutela del reticolo idrico principale

Le presenti norme si applicano anche al reticolo idrico principale fino all'eventuale emanazione da parte della Sede territoriale Competente della Regione Lombardia di apposita regolamentazione, fermo restando la competenza della stessa per la polizia idraulica.

Articolo 58. Tutela del reticolo idrico afferente a Consorzi di Bonifica e del reticolo idrico principale affidato alla gestione degli stessi

Lungo i corsi d'acqua di competenza dei Consorzi di Bonifica, fino all'emanazione di apposito regolamento da parte degli stessi ai sensi della LR 7/2003, si applica quanto previsto dal RD 368/1904, fermo restando che le attività relative al rilascio degli atti di assenso (concessioni, autorizzazioni e nulla osta), la definizione, applicazione e riscossione dei canoni, la sorveglianza e la manutenzione, sono di competenza del Consorzio di Bonifica medesimo.

Lungo i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale o minore affidato alla gestione dei Consorzi di Bonifica, si applica quanto previsto dal RD 523/1904, fermo restando che le attività relative al rilascio degli atti di assenso (concessioni, autorizzazioni e nulla osta), la definizione, applicazione e riscossione dei canoni, la sorveglianza e la manutenzione, sono di competenza del Consorzio di Bonifica medesimo.

Articolo 59. Norma transitoria.

Qualora leggi statali e regionali successive all'approvazione delle presenti norme dovessero modificare e/o integrare quelle in esso richiamate, in ossequio delle quali si sono realizzate le presenti norme, le leggi statali e regionali successive ne determineranno l'automatico adeguamento.

Variazioni alle presenti norme potrà avvenire esclusivamente a seguito del parere vincolante della Regione Lombardia, come stabilito dalla normativa di riferimento.

Variazioni dell'andamento dei corsi d'acqua e dei relativi vincoli, per cause naturali e/o artificiali, nonché trasposizione del reticolo idrografico su cartografica più aggiornata e/o di maggior dettaglio, non costituisce variazione della presente documentazione e non comporta, quindi, alcuna specifica approvazione.

TITOLO XII CRITERI DI DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

I bacini del reticolo idrografico di competenza comunale, anche a causa della scarsa significatività e/o dimensione, sono generalmente privi di sezioni strumentate che permettano di ricavare dati da utilizzare in modelli di regionalizzazione del dato idrometrico. La determinazione delle portate critiche deve quindi necessariamente avvenire attraverso metodi indiretti, basati sull'analisi statistica delle osservazioni pluviometriche e sull'impiego di modelli afflussi – deflussi. Le modalità per la determinazione delle portate critiche con tali modelli deve avvenire sulla base delle procedure e dei parametri riportati nel presente titolo.

I corsi d'acqua maggiori, generalmente facenti parte del reticolo idrografico principale, sono spesso dotati di sezioni strumentate che permettono di ricavare dati da utilizzare in modelli di regionalizzazione del dato idrometrico e/o sono stati oggetto di caratterizzazione idrologica al fine della perimetrazione delle fasce di pericolosità idraulica dall'Autorità di Bacino del Fiume Po o di altri enti sovracomunali. Per la determinazione delle portate critiche di questi corsi d'acqua si dovrà fare riferimento, per quanto possibile, agli studi disponibili presso l'Autorità di Bacino di Bacino del Fiume Po od agli enti sovracomunali di riferimento.

Riguardo alla caratterizzazione o dimensionamento dal punto di vista idraulico delle opere, è vietata la consuetudine di effettuare il dimensionamento per analogia (ad esclusione di quanto previsto dall'Articolo 64), cioè dimensionare o verificare le opere sulla base dell'osservazione delle opere esistenti o preesistenti, anche se collocate poco a monte od in corrispondenza dell'opera in progetto.

Per il dimensionamento delle opere, la verifica di compatibilità o definizione della pericolosità idraulica, oltre che per la scelta della tipologia delle opere di mitigazione e difesa, si deve fare riferimento all'allegato 4 della DGR IX/2616/2011.

Talora le aree sono inserite nelle fasce di rispetto per preminenti fenomeni di dissesto correlati alla presenza del corso d'acqua, previo preliminare accertamento che queste non siano anche soggette ad alluvione od allagamento (elemento ricavabile nella sezione di descrizione del reticolo idrico della relazione di accompagnamento e/o da puntuali osservazioni geomorfologiche), in luogo o in associazione alle verifiche idrauliche di seguito specificate, si dovranno prevedere delle verifiche basate sulle metodologie stabilite dalla DGR IX/2616/2011, riguardo alla pericolosità geologico – geomorfologica.

Nei seguenti articoli si individuano le metodologie da utilizzare per i dimensionamenti e le verifiche previste dal presente Titolo. Deroghe a quanto previsto dal presente titolo potranno essere accordate dal Responsabile del Procedimento con specifiche motivazioni; sono fatte salve metodologie e modellizzazioni di maggiore dettaglio o specificatamente sviluppate per le caratteristiche del corso d'acqua oggetto di studio.

Articolo 60. Tempo di ritorno

Al fine di determinare la portata di progetto per dimensionare le opere afferenti al reticolo idrico minore, verificarne la compatibilità e/o determinare la pericolosi-

tà a cui sono soggette le aree contigue al corso d'acqua, è obbligatorio adottare un tempo di ritorno di almeno 100 anni⁽³⁵⁾.

Per i corsi d'acqua dotati di fasce fluviali definite dall'Autorità di Bacino o da altri enti sovracomunali, si dovrà fare riferimento alla delibera "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" prodotta dalla stessa autorità di Bacino.

Le reti di raccolta, collettamento e smaltimento delle acque meteoriche⁽³⁶⁾ oltre che per la determinazione della quantità di acqua convogliata al manufatto di scarico per verificarne la compatibilità rispetto allo smaltimento nel corso d'acqua, devono essere dimensionate in base ad tempo di ritorno di 20 anni (salvo diverse previsioni normative più cautelative) indipendentemente dal valore urbanistico delle aree. Conseguentemente la verifica di compatibilità dello smaltimento delle acque nel corso d'acqua è basata su due tempi di ritorno: 20 anni per le quantità immesse e 100 anni per la piena di riferimento (da utilizzare per definire la compatibilità delle opere ed il grado di rischio).

Articolo 61. Caratterizzazione pluviometrica

La previsione quantitativa delle piogge intense in un determinato punto è effettuata attraverso la determinazione della curva di probabilità pluviometrica, ovvero la determinazione del rapporto che lega l'altezza di precipitazione alla sua durata, per un assegnato tempo di ritorno.

L'altezza di precipitazione in un punto, comunemente misurata in mm, è l'altezza d'acqua che si formerebbe al suolo su una superficie orizzontale ed impermeabile, in un certo intervallo di tempo (durata della precipitazione) ed in assenza di perdite.

Per la caratterizzazione degli eventi di breve durata e di forte intensità nell'area comunale, si sono utilizzati i parametri **a** ed **n** pubblicati dall'Autorità di bacino del fiume Po⁽³⁷⁾ e da questa determinati interpolando i parametri **a** ed **n** ricavati dalle serie storiche più rappresentative del bacino padano e per eventi estremi annuali con durata di 1 ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore, 24 ore.

Si ricorda che la relazione statistica che lega l'altezza delle precipitazioni **h** [mm] alla durata **d** [ore] ed al tempo di ritorno **T** [anni], nota come curva di possibilità pluviometrica, è data dalla seguente espressione:

$$h_T = a_T \cdot d^{n_T}$$

nella quale i parametri **a** ed **n**, funzione di **T**, sono stimati sulla base delle serie storiche di dati disponibili.

Dall'analisi spaziale si sono quindi ricavati i valori dei parametri **a** ed **n** per i diversi tempi di ritorno, ritenuti validi per l'intero territorio comunale.

In considerazione del particolare assetto amministrativo del territorio comunale di Veduggio, che è sostanzialmente disposto in due grosse porzioni collegate da una piccola striscia di oltre 2 Km, si sono attribuiti diversi valori di **a** ed **n** alle due aree per meglio rappresentare i risultati dell'analisi spaziale eseguita.

³⁵ Il tempo di ritorno di 100 anni è fissato dal punto 2 dell'allegato 4 della DGR IX/2616/2011.

³⁶ Fatto salvo diverse scelte o previsioni normative più cautelative.

³⁷ Si veda l'allegato alle norme d'attuazione nella sezione "Interventi sulla rete idrografica e sui versanti", dove è presente la "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica" che riporta sia i valori di probabilità pluviometrica puntuali per le stazioni di riferimento, sia la "Distribuzione spaziale delle precipitazioni intense - Parametri delle linee segnalatrici di probabilità pluviometrica per tempi di ritorno di 20, 100, 200 e 500 anni".

Porzione settentrionale (Piani di Artavaggio)

Tr_(anni) →		5	10	20	50	100	200	500
Provincia di BG	a	36,0	43,0	-	56,0	59,0	-	-
	n	0,390	0,370	-	0,340	0,335	-	-
Autorità di Bacino	a	-	-	52,0	-	66,5	72,0	82,5
	n	-	-	0,340	-	0,330	0,325	0,320

Considerata la diversità di valori di riferimento tra quelli determinati dall'Autorità di Bacino del fiume Po e quelli prodotti dalla Provincia di Bergamo, si adottano i valori più cautelativi, riportati nella seguente tabella e che sono vincolanti per le verifiche effettuate ai sensi delle presenti norme in questa porzione di territorio comunale:

Tr_(anni) →		5	10	20	50	100	200	500
a		36,0	43,0	52,0	56,0	66,5	72,0	82,5
n		0,390	0,370	0,340	0,340	0,330	0,325	0,320

Porzione meridionale (Vedeseta, Lavina, Avolasio e Reggetto)

Tr_(anni) →		5	10	20	50	100	200	500
Provincia di BG	a	40,0	46,5	-	61,0	61,0	-	-
	n	0,340	0,330	-	0,310	0,315	-	-
Autorità di Bacino	a	-	-	53,5	-	71,0	77,5	86,5
	n	-	-	0,320	-	0,315	0,310	0,305

Considerata la diversità di valori di riferimento tra quelli determinati dall'Autorità di Bacino del fiume Po e quelli prodotti dalla Provincia di Bergamo, si adottano i valori più cautelativi, riportati nella seguente tabella e che sono vincolanti per le verifiche effettuate ai sensi delle presenti norme in questa porzione di territorio comunale:

Tr_(anni) →		5	10	20	50	100	200	500
a		40,0	46,5	53,5	61,0	71,0	77,5	86,5
n		0,340	0,330	0,320	0,310	0,315	0,310	0,305

Per eventuali studi idrologici che coinvolgono aree significative collocate esternamente al territorio comunale, in deroga ai valori sopra riportati, si dovranno impiegare dati idonei ricavati dalla "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica" o da studi specifici; in quest'ultimo caso dovranno essere evidenziate le differenze esistenti rispetto ai dati prodotti dall'Autorità di Bacino.

Considerata la ridotta dimensione dei bacini idrografici afferenti al reticolo idrico minore, per tale reticolo non devono essere applicate procedure di ragguaglio della pioggia all'area (tipo Wallingford et Alii, DWEC, ecc.)

I valori di **a** e **n** sopra riportati, ricavati utilizzando dati disponibili per durata dell'evento meteorico pari a 1, 3, 6, 12, 24 ore, forniscono valori di altezze di pioggia leggermente superiori rispetto a quelli calcolati con valori di **a** e **n** ricavati con l'analisi di eventi meteorici inferiori all'ora (15', 30'e 60'); a favore di sicurez-

za si dovranno però adottare i valori di **a** ed **n** riportati nella precedente tabella.

Per quanto riguarda la durata dell'evento per ricavare i valori dell'altezza delle piogge e della sua intensità, questa dovrà essere determinata con le procedure contemplate dall'Articolo 62, o dall'Articolo 33 per quanto riguarda le portate degli scarichi.

Articolo 62. Tempo di corrivazione

Ai fini della determinazione delle portate di piena durante eventi meteorici intensi, è di fondamentale importanza la determinazione del tempo di corrivazione.

Il tempo di corrivazione (o tempo di concentrazione) è definito come il tempo necessario a far confluire quella parte di precipitazione che contribuisce alla piena (considerando solo le acque che scorrono in superficie) lungo il percorso idrologicamente più lungo. Il tempo di corrivazione coincide cioè con la durata della precipitazione oltre la quale tutto il bacino contribuisce al deflusso nella sezione di chiusura.

L'inserimento del tempo di corrivazione nella procedura prevista all'Articolo 61, permette di determinare l'altezza di pioggia critica e la sua intensità.

Per determinare il tempo di corrivazione si ricorre ad una stima basata su formule matematiche di derivazione empirico – fenomenologica, che sono state proposte da diversi autori (Pasini, Giandotti, Turnon, Puglisi, Merlo, Pezzoli, Ventura e Kirpich).

Considerate le caratteristiche morfologiche del territorio comunale, vista anche la dimensione contenuta dei bacini idrografici del reticolo idrico minore, il metodo idoneo per determinare il tempo di corrivazione dei bacini che si sviluppano nelle aree subpianeggianti è quello proposto da Giandotti, studiata per bacini medio – grandi dell'Italia settentrionale e centrale, ma viene normalmente applicata anche per bacini di piccole dimensioni (inferiori al km²).

Il tempo di corrivazione determinato con la soluzione proposta da Giandotti è:

$$t_c = \frac{4 \cdot \sqrt{A_b} + 1,5 \cdot L}{0,8 \cdot \sqrt{H}}$$

dove **A_b** [Km²] è l'area del bacino, **L** [Km] è la lunghezza del percorso idrologicamente più lungo e **H** [m] è il dislivello tra l'altitudine media⁽³⁸⁾ del bacino e la quota della sezione di chiusura.

Articolo 63. Calcolo della portata con il metodo razionale

Il metodo razionale, sia perché fornisce generalmente valori di portata cautelativi in caso di piena, sia perché è stato implementato in una versione del Sistema Informativo Bacini e Corsi d'Acqua (SIBCA) della Regione Lombardia (con conseguente possibilità di utilizzo per le attività di verifica da parte del Comune), è considerato di applicazione prioritaria ai sensi delle presenti norme.

La formula razionale permette di stimare delle portate al colmo, correlando il comportamento idraulico del bacino idrografico derivante dalla sua morfologia e le caratteristiche pluviometriche dell'area.

Il metodo considera il bacino idrografico come una singola unità e stima il valore

³⁸ Attenzione: l'altitudine media è basata sulla distribuzione delle aree alle diverse quote, non è la media aritmetica tra quota massima e quota minima del bacino.

al colmo della portata con le seguenti assunzioni:

- ♦ la precipitazione è uniformemente distribuita sul bacino;
- ♦ la portata stimata ha lo stesso tempo di ritorno T di quello dell'intensità di pioggia;
- ♦ il tempo di formazione del colmo di piena è pari a quello della fase di riduzione;
- ♦ l'intensità di pioggia ha una durata pari a quella del tempo di corrivazione t_c .

Sostanzialmente il metodo si basa sull'ipotesi che la massima portata al colmo (con determinato tempo di ritorno) sia prodotta da una precipitazione costante (con determinato tempo di ritorno) di durata uguale al tempo di corrivazione del bacino e che il tempo di formazione del colmo di piena è pari a quello della fase di riduzione.

Conseguentemente piogge di pari intensità ma più prolungate, fatto salvo eventuali alterazioni della portata al colmo connesse ad alterazioni del trasporto solido, non aumentano la portata al colmo. La portata è espressa dalla formula seguente:

$$Q_c = \frac{0.278 * C_d * A_b * h}{t_c}$$

dove Q_c [m³/s] è la portata al colmo, C_d [adimensionale] è il coefficiente di deflusso, A_b [km²] è l'area del bacino, h [mm] è altezza di pioggia di durata uguale al tempo di corrivazione e t_c [ore] è il tempo di corrivazione (o concentrazione).

Il coefficiente di deflusso C_d , la cui stima riveste particolare importanza per la determinazione della portata, tiene conto di tutti i fattori che intervengono a determinare la relazione tra l'intensità media di pioggia e la portata al colmo; è un valore mediato sul teorico bacino ed esprime il rapporto fra i deflussi che attraversano la sezione di chiusura in un intervallo definito di tempo e gli afflussi meteorici sull'intero bacino, oltre che le caratteristiche idrauliche dell'idrogramma di piena.

Gli elementi che influenzano il coefficiente di deflusso, si possono riassumere nei seguenti:

- ♦ *fattori meteo – climatici*: l'estensione della precipitazione, l'intensità della precipitazione, la forza del vento, l'orientamento della propagazione del fronte di precipitazione e l'inclinazione della precipitazione;
- ♦ *fattori antropico – territoriali*: l'orografia della superficie, la natura e tessitura dell'orizzonte pedologico, la natura geologica dell'area ed il suo assetto strutturale, la copertura vegetale, la copertura impemeabilizzate connessa all'urbanizzazione, l'uso agro – silvo – pastorale del suolo, gli interventi di regimazione effettuati lungo il reticolo idrografico e di sistemazione dei versanti, le opere artificiali che convogliano apporti esterni al bacino idrologico.

La variazione di uno qualsiasi di questi parametri, determina una variazione nella risposta idrologica del bacino per un determinato evento meteorico.

Per determinare i coefficienti di deflusso da impiegare nell'ambito del territorio comunale, si sono estrapolati i valori riportati nelle pubblicazioni dell'American

Society of Civil Engineers e da Pollution Control Federation (con riferimento prevalente ai bacini urbani) o da Handbook of Applied Hydrology (Ven Te Chow, 1964), per le altre tipologie di utilizzo del suolo. A seguito dell'analisi della situazione del territorio comunale, tra i valori riportati nelle pubblicazioni citate si sono scelti i seguenti, che devono essere impiegati nella determinazione delle portate:

	Tempo di ritorno							
	2	5	10	20	50	100	200	500
Viabilità	0,73	0,77	0,81	0,86	0,90	0,95	0,98	1,00
Superfici impermeabilizzate, tetti	0,75	0,80	0,83	0,88	0,92	0,97	0,99	1,00
Coltivazioni (i=0÷2%)	0,31	0,34	0,36	0,40	0,43	0,47	0,52	0,57
Coltivazioni (i=2÷7%)	0,35	0,38	0,41	0,44	0,48	0,51	0,56	0,60
Coltivazioni (i≥7%)	0,39	0,42	0,44	0,48	0,51	0,54	0,58	0,61
Pascoli (i=0÷2%)	0,25	0,28	0,30	0,34	0,37	0,41	0,47	0,53
Pascoli (i=2÷7%)	0,33	0,36	0,38	0,42	0,45	0,49	0,54	0,58
Pascoli (i≥7%)	0,37	0,40	0,42	0,46	0,49	0,53	0,57	0,60
Boschi (i=0÷2%)	0,22	0,25	0,28	0,31	0,35	0,39	0,44	0,48
Boschi (i=2÷7%)	0,31	0,34	0,36	0,40	0,43	0,47	0,52	0,56
Boschi (i≥7%)	0,35	0,39	0,41	0,45	0,48	0,52	0,55	0,58

Tabella 1: Valori del coefficiente C_d del metodo razionale per diversi tipi di superficie, in funzione della pendenza e del tempo di ritorno T della precipitazione, tratti dalla normativa tecnica della città di Austin (Texas, USA – Chow et al., 1988 con modifiche ed integrazioni).

Vista la notevole variabilità del coefficiente di deflusso, è utile determinare il reale valore attraverso la media pesata dei coefficienti caratteristici (C_i) per le diverse porzioni del bacino idrografico. La media pesata del coefficiente di deflusso è quindi:

$$C_d = \sum \frac{A_i \cdot C_i}{A}$$

Ulteriore attenzione andrà prestata nel caso in cui vi siano emergenze di acqua sotterranee che alimentano il corso d'acqua o scarichi la cui provenienza prevalente sia quella descritta al punto a) dell'Articolo 33; nel caso queste siano consistenti, andranno stimate e computate al fine di determinare il loro contributo all'ondata di piena, anche ricorrendo a modelli specifici, come previsto dall'Articolo 64.

In alternativa alla determinazione della portata con il metodo razionale, si può impiegare il metodo SCS, facendo riferimento a suoli di tipo B per il valore di CN. In questo caso, il professionista deve valutare e commentare le differenze di portata ottenute con il metodo razionale rispetto a quanto ottenuto con il metodo SCS, esplicitando le motivazioni per le quali sono stati scelti questi ultimi valori.

Articolo 64. Situazioni particolari

In caso di corsi d'acqua regolati e/o per i quali non sia identificabile accuratamen-

te il perimetro⁽³⁹⁾ del bacino idrografico, in deroga a quanto previsto dall'Articolo 63 riguardo al dimensionamento per analogia, la portata massima transitabile può essere ottenuta attraverso:

- a) richiesta al gestore (o regolatore) del corso d'acqua;
- b) determinazione della portata attraverso la verifica di almeno tre sezioni singolari collocate a monte.

Le sezioni singolari, preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico, devono essere adeguatamente descritte dal punto dell'efficienza idraulica, anche come dimensioni, devono essere individuate su una planimetria a scala idonea e devono essere riprodotte fotograficamente. La portata massima transitabile nella sezione di interesse sarà determinata dalla media delle portate massime transitabili nelle sezioni singolari.

I due metodi possono essere integrati od impiegati in concorrenza, ma il progettista responsabile della valutazione delle portate dovrà esplicitamente dichiarare il metodo scelto e le motivazioni per le quali non si è impiegata la metodologia di stima delle portate riportata nell'Articolo 63.

Nei casi in cui, dall'analisi preliminare del bacino idrografico, emerga un contributo delle portate di deflusso urbano non trascurabile (> 25 – 30% rispetto a quelle calcolate), occorre prevedere l'uso di modelli che simulino la differente risposta, in termini di portata al colmo e di tempo di corrivazione del bacino, delle zone urbane e delle zone naturali dei bacini. Per questo occorre tenere in debito conto il limite fisico della capacità di drenaggio delle reti urbane, dimensionate usualmente per portate massime associabili ad un tempo di corrivazione pari a 10 anni.

³⁹ Esempio: nelle zone pianeggianti dove è rilevante nella perimetrazione dei bacini idrografici la periodica modifica dell'irrigazione e/o agricola del territorio.